IL TRATTAMENTO DELLE AGEVOLAZIONI NELLE DICHIARAZIONI 2023

ALTRE NOVITA' DI PERIODO IN TEMA DI AGEVOLAZIONI

INDICE

- IL CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI DI FINE ANNO
- LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RU
 - ❖ IL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI AL SUD E ZES
 - ❖ IL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI BONUS INDUSTRIA 4.0
 - ❖ LE ALTRE NOVITA' DEL QUADRO RU
 - ❖ IL CREDITO D'IMPOSTA PER LA RICERCA E SVILUPPO
 - **❖ LA RIDUZIONE AL 50% DELL'II.DD. PER LE NUOVE ATTIVITA' ZES**
- LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO AIUTI DI STATO
- IL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI SUGLI INVESTIMENTI
- LA COMUNICAZIONE MISE DELLE AGEVOLAZIONI 4.0
- IL RAVVEDIMENTO PER LE VIOLAZIONI RELATIVE AL PROSPETTO AIUTI DI STATO
- IL RAVVEDIMENTO PER LE VIOLAZIONI DEI SOGGETTI IN FORFAIT

INDICE

- L'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI
- IL BONUS SUD FINO AL 2022 E 2023
- IL BONUS ZES FINO AL 2023
- LA PRENOTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IMMATERIALI 4.0
- L'AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET PER GLI AIUTI DEL 2022
- IL BONUS ZES UNICA 2024
- IL RIVERSAMENTO DEL BONUS RICERCA

IL CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI DI FINE ANNO

30/11/2023	11/12/2023	31/12/2023	01/01/2024
DICHIARAZIONI	AGGIORNAMENTO	RIESAME	AGGIORNAMENTO
REDDITI	REGISTRO	BONUS SUD	SITO INTERNET
IRAP	TITOLARI EFFETTIVI	2022/2023	AGEVOLAZIONI
			2022
RU/PROSPETTO			
		CESSAZIONE	
DICHIARAZIONI		TRASMISSIONE	BONUS
INTEGRATIVE		CIM BONUS SUD	ZES UNICA
SISTEMAZIONE		FINO AL 2022	
PROSPETTI AIUTI			ATTENZIONE
****			TERMINA
FORFAIT			15/11/2024
COMUNICAZIONE		PRENOTAZIONE	ALTRE NOVITA'
MISE 4.0		4.0 BENI IMMATER.	

30/06/2024 PROROGA RIVERSAMENTO CREDITO IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

LE NOVITA' NELLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RU

QUADRO RU

IL QUADRO RU CONTIENE
GLI ORDINARI CREDITI D'IMPOSTA
PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NAZIONALI
ESEMPI:

BONUS INDUSTRIA 4.0/R & S INNOVAZIONE BONUS PAGAMENTI ELETTRONICI QUELLI PREVISTI DALLE NORME COVID

E

QUELLI INTRODOTTI PER LA CRISI ENERGETICA

IL FUNZIONAMENTO
RIMANE SOSTANZIALMENTE INVARIATO

ALCUNI NUOVI CREDITI D'IMPOSTA IN RU

DISTINTI PER TRIMESTRI

- **■**CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE
- **■CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE GASIVORE**
- **■CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE**
- **■**CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON GASIVORE

SECONDO INTERPELLO 193/2023

MANCA OGNI RIFERIMENTO PER LA QUALIFICAZIONE SECONDO T.F. (MISURA GENERALE O AIUTO DI STATO ?)

- CREDITO D'IMPOSTA CARBURANTE IN AGRICOLTURA E PESCA COSTITUISCE AIUTO DI STATO AUTOMATICO
- **■**CANONE LOCAZIONE IMPRESE TURISTICHE GENN/MARZO 2022
- **CARO GASOLIO /ADBLUE**

MAPPA DEL QUADRO RU

SEZIONE I

CREDITI D'IMPOSTA

SEZIONE II

CARO PETROLIO

SEZIONE III

FINANZIAMENTI AGEVOLATI/SISMA ABRUZZO/BANCHE

SEZIONE IV

CREDITI 4.0 (E CONSEGUENZE DEL PNRR)

SEZIONE V

ALTRI CREDITI D'IMPOSTA (RESIDUALI)


SEZIONE VI

TRASFERIMENTI E LIMITI DI UTILIZZO

LE NOVITA' RIGUARDANO SOSTANZIALMENTE LA SEZIONE I

CHE DEVE TENER CONTO SOPRATTUTTO DEI NUOVI CREDITI

E DI QUELLI AD ESAURIMENTO



LA SEZIONE IV
RELATIVA AI VARI CREDITI 4.0
COMPRESO I RIGHI 150 1 151

CODICI CREDITI D'IMPOSTA IN VIGORE

LE ISTRUZIONI CONTENGONO 2 PAGINE DI CREDITI D'IMPOSTA IN VIGORE

TABELLA CODICI CREDITI D'IMPOSTA

Credito	Codice	Sezione
TELERISCALDAMENTO CON BIOMASSA ED ENERGIA GEOTERMICA	01	1
ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE	02	ı
INCENTIVI OCCUPAZIONALI	03	
NVESTIMENTI DELLE IMPRESE EDITRICI	04	VI-C
SERCIZIO DI SERVIZIO DI TAXI	05	
GOVANI CALCIATORI	06	
CAMPAGNE PUBBLICITARIE	07	VI-C
NVESTIMENTI IN AGRICOLTURA	09	ı
NVESTIMENTI EX ART. 8 L.388/2000	VS	ı
NVESTIMENTI EX ART. 10 D.L. 138/2002	TS	I
NVESTIMENTI EX ART. 62 L. 289/2002- ISTANZA 2006	56	VI-C
NVESTIMENTI INNOVATIVI	10	VI-C
SPESE DI RICERCA	11	VI-C
COMMERCIO E TURISMO	12	VI-C
STRUMENTI PER PESARE	13	VI-C
INCENTIVI PER LA RICERCA SCIENTIFICA	17	
VEICOLI ELETTRICI, A METANO O A GPL	20	I
CARO PETROLIO	23	II II
ASSUNZIONE DETENUTI	24	
MEZZI ANTINCENDIO E AUTOAMBULANZE	28	
REGIMI FISCALI AGEVOLATI	30	I
SOFTWARE PER FARMACIE	34	1
PREMIO CONCENTRAZIONE EX ART. 9 D.L. 35/2005	36	VI-C
RECUPERO CONTRIBUTO SSN	38	VI-C
ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCUO EX ART. 1, C. 224, L. 296/2006	41	l l
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI EX ART. 1, C. 226, L. 296/2006	42	
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOCARRI EX ART. 1, C. 227, L. 296/2006	43	I
ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI EX ART. 1, C. 228, L. 296/2006	44	
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE MOTOCICLI EX ART. 1, C. 236, L. 296/2006	45	
PROMOZIONE PUBBLICITARIA IMPRESE AGRICOLE	48	
RICERCA E SVILUPPO	49	I
AGRICOLTURA 2007	50	
MPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI	51	I
MISURE SICUREZZA PMI	53	I
MISURE SICUREZZA RIVENDITORI GENERI MONOPOLIO	54	1

CREDITI AD ESAURIMENTO

LE ISTRUZIONI CONTENGONO 3 PAGINE DI CREDITI D'IMPOSTA AD ESAURIMENTO

	TABELLA CREDITI RESIDUI								
CODICE	CREDITO D'IMPOSTA	RIFERIMENTO NORMATIVO	CODICE TRIBUTO	RIGHI COMPILABILI					
02	Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche	art. 20, D.Lgs. 60/99	6604	RU2, RU3, RU6, RU7, col. 2 e 3, RU8, RU10 e RU12					
03	Incentivi occupazionali ex art. 7 l. 388/2000 e art. 63 l. 289/2002	art. 7, L. 388/2000,art. 63, L. 289/2002	6732 - 33 - 44 - 45 - 51 - 58 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57	RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12					
06	Giovani calciatori	art. 145, c. 13, L 388/2000	6767	RU3, RU6, RU8 e RU10					
09	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura	art. 11, D.L. 138/2002; art. 69, L. 289/2002	6743	RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12					
VS	Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate	art. 8, L. 388/2000	6734	RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12					
TS	Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate	art. 10, D.L. 138/2002	6742	RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12					
				RU2, RU3, RU6, RU7,					

DIFFERENZE TRA BONUS LOCAZIONI

SECONDO LE ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RU VANNO INDICATI SEPARATAMENTE

H8

CREDITO D'IMPOSTA

CANONI DI LOCAZIONE

AD USO NON ABITATIVO E AFFITTO

D'AZIENDA

ART. 28 D.L. 34/2020

ART. 77 D.L. 104/2020

ART. 8 D.L. 137/2020

ART. 4 149/2020

ART. 1 CO 602 L. 178/2020

ART. 4 D.L. 73/2021

AIUTO COVID

AIUTO AUTOMATICO

=

PROSPETTO AIUTI DI STATO

CREDITO D'IMPOSTA
CANONI DI LOCAZIONE
(GENN/FEBB/MAR 2022
PAGATI ENTRO

N9

29/08/2022)

A FAVORE IMPRESE TURISTICHE CON CALO FATTURATO 2022

DI ALMENO IL 50%

ART. 5 D.L. 4/2022

AIUTO COVID

AIUTO AUTOMATICO

=

PROSPETTO AIUTI DI STATO

EVENTUALE MANCANZA DEL CODICE CREDITO

FAQ 26/06/2023



Domanda

- Una società di capitali con periodo d'imposta 1° luglio 2021 30 giugno 2022, tenuta ad utilizzare per tale periodo il modello Redditi SC 2022, ha maturato il credito d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, per l'acquisto di energia elettrica nel secondo trimestre dell'anno 2022 (codice credito O2).
- Si chiede, data l'impossibilità di utilizzare il codice O2 nel modello Redditi SC 2022, se e come tale credito debba essere esposto in detta dichiarazione, o se lo stesso vada, invece, riportato nel modello Redditi SC 2023.

Risposta

- In merito al caso prospettato, si rappresenta che nelle istruzioni generali dei modelli Redditi 2022 delle società e degli enti è precisato, quale indicazione di carattere generale, che "...qualora il modello REDDITI 2022 non consenta l'indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2023, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell'Agenzia delle entrate".
 Sulla base di tale indicazione, la società di capitali compila il modello Redditi SC 2022 non riportando nel quadro RU il credito d'imposta maturato individuato con il codice credito O2.
- Qualora detto credito non sia stato utilizzato per intero entro la fine del periodo d'imposta che termina il 30 giugno 2022, l'importo residuo andrà riportato nel quadro RU del modello Redditi SC 2023 così compilato:
- nel rigo RU1 va indicato il codice credito O2;
- nel rigo RU2 non va indicato alcun importo;
- nel rigo RU5, colonna 3, va indicato il credito residuo pari all'importo maturato nel periodo d'imposta precedente al netto delle compensazioni effettuate entro il 30 giugno 2022;
- nel rigo RU6 vanno indicate le compensazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
- In pratica, con tale modalità di compilazione il credito che residua al 1° luglio 2022 non viene esposto nel quadro RU come importo residuo (rigo RU2) ma come importo maturato nel periodo d'imposta (rigo RU5).

EVENTUALE MANCANZA DEL CODICE CREDITO FAQ 26/06/2023

IN PRATICA

1

SE MANCA IL CODICE, IL CREDITO SI OMETTE

2

SE IL CREDITO E' STATO INTERAMENTE UTILIZZATO
NON SI INDICA NULLA

3

IN CASO DI RESIDUO NON UTILIZZATO

QUESTO SI INDICA NELLA DICHIARAZIONE SUCCESSIVA

NON COME CREDITO RESIDUO INIZIALE

MA COME MATURATO NELL'ANNO

(OVVIAMENTE
IL TUTTO DA DIMOSTRARE IN SEDE DI COMPLIANCE/AVVISO BONARIO)

EVENTUALE OMISSIONE QUADRO RU

DECADENZA DAL DIRITTO SOLO OVE COSI' ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLA NORMA (CASS. 22852/2020) (CIRC. 13/E 2017 PER BONUS R&S)

IN LINEA DI MASSIMA AMMESSA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER INDICARE CREDITO OMESSO

LA NON DECADENZA E' CONFERMATA DALLA BOZZA DEL D.LGS.
IN MATERIA DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI
(VERIFICARE RIFLESSI IN MATERIA DI RNA)

DICHIARAZIONE IN CUI INDICARE IL CREDITO

QUANDO DEVE ESSERE INDICATO IL CREDITO ? REGOLA GENERALE

ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione in relazione alle particolari ipotesi DEI SINGOLI CREDITI (ALIAS PRESUPPOSTI)

ESEMPIO

BONUS SUD/BONUS ZES

deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle successive...

PRESUPPOSTI

MATURAZIONE = EFFETTUAZIONE INVESTIMENTO
NULLA OSTA

DICHIARAZIONE IN CUI INDICARE IL CREDITO

CONFERME DEL PRINCIPIO DELLA MATURAZIONE

BONUS PUBBLICITA'

(investimenti pubblicitari 2022 ANCHE SE CONCESSI NEL 2023)

BONUS POS CARBURANTI/BONUS POS

(commissioni addebitate per le transazioni efefttuate nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione)

BONUS LOCAZIONE IMMOBILI STRUMENTALI E AFFITTO AZIENDA (canoni di locazione e/o affitto relativi ai mesi agevolati ricadenti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione)

BONUS CARO GASOLIO/ADBLUE (credito d'imposta previsto per l'anno 2022) ANCHE SE RICHIESTO E CONCESSO NEL 2023

DICHIARAZIONE IN CUI INDICARE IL CREDITO

CASI PARTICOLARI

BONUS 4.0

PRESENZA DELLA PRENOTAZIONE CHE ANTICIPA LA MATURAZIONE COSTO CERTIFICAZIONE PER BONU RICERCA/FORMAZIONE 4.0

ECCEZIONE

BONUS ACQUA POTABILE

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore con il quale è resa nota la percentuale del credito spettante per le spese sostenute

SPESE 2021=RICHIESTA 2022=PERCENTUALE 2023= RU REDDITI 2023

SPESE 2022=RICHIESTA 2023= PERCENTUALE 2023=RU REDDITI 2024

INDICAZIONE CREDITI CEDUTI

CEDENTE

I CREDITI D'IMPOSTA CEDUTI (TOTALI O PARZIALI) PER I QUALI LE ISTRUZIONI PREVEDONO L'INDICAZIONE IN RU DEVONO ESSERE DICHIARATI DAL CEDENTE COME CEDUTI COMPILANDO ANCHE IL RIGO DELLA CESSIONE

RU9 Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B) Art. 1260 c.c.	,00 Art. 43-ter D.P.R. 602/73	,00
--	----------------------------------	-----

<u>E</u> DEVONO ESSERE RIPORTATI NELLA SEZIONE IV-B

Sezione VI-B Crediti d'imposta trasferiti	RU506	Codice credito	Natura cession	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto cessionario	Importo ceduto ,00
trasferiti	RU507					,00,
	RU508					,00,
	RU509					,00,
	RU510					,00,

INDICAZIONE CREDITI ACQUISTATI

CESSIONARIO

I CREDITI D'IMPOSTA CEDUTI (TOTALI O PARZIALI) PER I QUALI LE ISTRUZIONI PREVEDONO L'INDICAZIONE IN RU DEVONO ESSERE RIPORTATI AL RIGO

RU3 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)

<u>E</u> DEVONO ESSERE RIPORTATI NELLA SEZIONE IV-A

SEZIONE VI	RU501 Codice credito		Natura cessione	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto cedente	Importo ricevuto
Sezione VI-A	KOSOT	'	2	3	4	,00
	RU502					,00
Crediti d'imposta ricevuti	RU503					,00
	RU504					,00
	RU505					,00

ANCHE PER CREDITI RICEVUTI DA OPERAZIONI STRAORDINARIE

IL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI AL SUD

E

IL CREDITO D'IMPOSTA ZES

MATURATI NEL 2022

INDICAZIONE BONUS SUD/BONUS ZES

IN REDDITI 2023 IL QUADRO RU DEVE INDICARE CREDITO D'IMPOSTA MATURATO NEL CORSO DEL 2022

ATTENZIONE

1

PRESENZA EVENTUALE PRENOTAZIONE PER BONUS 4.0

2

L'OBBLIGO DEL QUADRO RU SUSSISTE

SE IL RELATIVO NULLA OSTA E' RICEVUTO

PRIMA DELLA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE

<u>IRRILEVANZA DELLA PRENOTAZIONE 4.0</u>

IN CASO DI CUMULO BONUS SUD-BONUS ZES/4.0

ILPAGAMENTO DELL'ACCONTO DEL 20% ENTRO 2022

(C.D. "PRENOTAZIONE" PER 4.0)

NON COSTITUISCE REALIZZO DELL'INVESTIMENTO

AI FINI DEL BONUS SUD/BONUS ZES

IN QUANTO MANCA LA CONSEGNA DEL BENE

VERIFICARE MODELLI CIM PRECEDENTI
PER EVENTUALI RETTIFICHE

RICEZIONE NULLA OSTA

QUADRO RU (ISTRUZIONI REDDITI 2023) VA INDICATO IL CREDITO MATURATO NEL 2022 (CIOÈ RELATIVO AGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI) A CONDIZIONE

CHE IL NULLA OSTA ARRIVI ENTRO IL TERMINE DI TRASMISSIONE SOLO IL NULLA OSTA OBBLIGA ALL'INDICAZIONE

In particolare, nel **rigo RU5** va indicato:

- nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2 e E2, l'importo del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettivamente, nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021, qualora la fruizione del credito d'imposta sia stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ed entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione. Nella colonna 3 vanno riportati anche gli importi indicati nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2 e E2.

RICEZIONE NULLA OSTA

LA RICEZIONE DEL NULLA OSTA PRIMA O DOPO LA REDAZIONE DELLA BOZZA DI BILANCIO POTREBBE COMPORTARE CONFLITTO CON LA CONTABILITA' **BILANCIO 2022 SENZA INDICARE BONUS** ISTANZA SUCCESSIVA A APPROVAZIONE BILANCIO **NULLA OSTA ARRIVA ENTRO 30/11/2023** SECONDO ISTRUZIONI **BONUS SUD VA INDICATO IN RU PER ANNO 2022**

MA NON RISULTA IN BILANCIO

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0

EVOLUZIONE NEL TEMPO

SUPER IPER	CREDITO IMPOSTA PER INVESTIMENTI						
AMMORT.	EFFE'	EFFETTUATI ENTRO (IN LINEA DI MASSIMA)					
31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2025			

IL TERMINE E' GENERALMENTE PROROGATO DI 6 MESI NEI CASI DI PRENOTAZIONE

ISTITUTO DELLA <u>PRENOTAZIONE</u>

1

ENTRO IL TERMINE ORDINARIO DEVONO SUSSISTERE

- ORDINE VINCOLANTE E ACCETTATO DAL FORNITORE
- PAGAMENTO DI ALMENO IL 20%

2

REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO
ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI PROROGA

LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO
DOPO IL TERMINE PROROGATO
PUO' FAR RIENTRARE L'INVESTIMENTO
NELLA SUCCESSIVA DISCIPLINA (meno agevolata)

MISURE BONUS POST PNRR E LEGGE BILANCIO 2022

TIPOLOGIA	EFFETTUAZIONE	EFFETTUAZIONE	EFFETTUAZIONE				
	16/11/2020-31/12/2021	01/01/2022 -	01/01/2023 -				
	(O 30/06/2022 SE	31/12/2022	31/12/2025				
	PRENOTATI ENTRO	(O 30/11/2023 SE	(O 30/06/2026 SE				
	31/12/2021)	PRENOTATI ENTRO	PRENOTATI ENTRO				
	-	31/12/2022)	31/12/2025)				
MATERIALI	10% (FINO A 1 M.EURO)	6% (FINO A 1 M.EURO)	NO				
ORDINARI	15% LAVORO AGILE						
IMMATERIALI	10% (FINO A 2 M.EURO)	6% (FINO A 2 M.EURO)	NO				
ORDINARI	15% LAVORO AGILE						
MATERIALI 4.0	50% (FINO A 2,5 M.EURO)	40%(FINO A 2,5	20%(FINO A 2,5				
TAB. A	30% (DA 2,5 A 10)	M.EURO)	M.EURO)				
	10% (DA 10 A 20)	20% (DA 2,5 A 10	10% (DA 2,5 A 10				
		10% (DA 10 A 20)	5% (DA 10 A 20)				
IMMATERIALI 4.0	20% (FINO A 1 M. EUR	O) PER INVESTIMENTI FIN	O AL 31/12/2023				
TAB. B	15% (FINO A 1	M. EURO) PER INVESTIME	NTI 2024				
	10% (FINO A 1 M. EURO) PER INVESTIMENTI 2025						
	,	•					

PERIODO UTILIZZO BONUS 4.0

TIPOLOGIA	EFFETTUAZIONE 16/11/2020-31/12/2021 N.B. LA NORMA NON RICHIAMA QUELLI PRENOTATI ENTRO 31/12/2021	EFFETTUAZIONE 01/01/2022 -31/12/2022 (O 30/11/2023 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2022)		
MATERIALI ORDINARI	UNICA QUOTA DA ANNO ENTRATA IN FUNZIONE (CIRC. 9/E/2021=PER TUTTI)	TRE QUOTE ANNUALI DA ANNO ENTRATA IN FUNZIONE		
IMMATERIALI ORDINARI	UNICA QUOTA DA ANNO ENTRATA IN FUNZIONE (PER RICAVI < 5 M.EURO)			
MATERIALI 4.0 TAB. A	TRE QUOTE	ANNUALI		
IMMATERIALI 4.0 TAB. B	DA ANNO INTERCONNESSIONE			

ATTENZIONE

IL 20% DOVREBBE ESSERE CALCOLATO NON SUL PREZZO
DEL SOLO BENE PRENOTATO

MA

SUL COSTO DELLO STESSO
TENUTO CONTO DI EVENTUALI ONERI ACCESSORI
(AL LORDO DI EVENTUALI CONTRIBUTI C/IMPIANTI)

IL MANCATO RISPETTO DEL 20%

DOVREBBE COMPORTARE IL DINIEGO

RIS. 152/E/2017/PRINCIPIO 2/E/2019/INTERPELLI 712/2021-896/2021 TUTTAVIA

TELEFISCO 2019

SEMBRA CONSENTIRE DI APPLICARE ALLA DIFFERENZA
L'AGEVOLAZIONE MENO RILEVANTE

SUPER/IPER AMMORTAMENTO

AI SOLI FINI DELLE II.DD. CONTABILITA' ORDINARIA

		1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00,		
		7	8	,00	9	10	,00,	11	12	,00,		
RF55	Altre variazioni in	13	14	,00	15	16	,00,	17	18	,00,		
KrJJ	diminuzione	19	20	,00	21	22	,00,	23	24	,00,		
		25	26	,00	27	28	,00,	29	30	,00,		
		31	32	,00	33	34	,00,	35	36	,00,	37	,00

CODICI SEPARATI PER SUPER E IPER
IN RELAZIONE A
EPOCA DELL'INVESTIMENTO
E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE
NO QUADRO RU
NO PROSPETTO AIUTI DI STATO

SUPER/IPER AMMORTAMENTO


COD.	INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO		%
50	15/10/2015 – 31/12/2017 (O 30/06/2018 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2017)		40%
55	01/01/2017 – 31/12/2017 (O 30/09/2018 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2017)	IPER	150%
56	01/01/2017 – 31/12/2017 (O 30/06/2018 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2017)	IPER	40%
57	01/01/2018 – 31/12/2018 (O 30/06/2019 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2018)		30%
58	01/01/2018 - 31/12/2018 (O 31/12/2019 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2018)	IPER	150%
59	01/01/2018 - 31/12/2018 (O 31/12/2019 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2018)	IPER	40%
75	01/01/2019 - 31/12/2019 (O 31/12/2020 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2019) FINO A 2,5 M.EURO, PER IMPORTI SUCCESSIVI LA PERCENTUALE SCENDE	IPER	170%
76	01/01/2019 - 31/12/2019 (O 31/12/2020 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2019)	IPER	40%
79	01/01/2019 - 31/12/2019 (O 31/12/2020 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2019) FINO A 2,5 M.EURO		30%

PRENOTAZIONE ORDINE ACCETTATO E PAGAMENTO DI ALMENO IL 20% DEL PREZZO


CREDITO IMPOSTA INDUSTRIA 4.0

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DI TIPO GENERICA PER TENER CONTO DELLA DETASSAZIONE

AI FINI DELLE II.DD



AI FINI DELL'IRAP



SI= QUADRO RU NO = PROSPETTO AIUTI DI STATO

BONUS EX LEGGE 169/2019 (FINO AL 2021)

BENI	INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO	%	RF	RU
ORD.	01/01/2020-31/12/2020 (O 30/06/2021 SE PRENOTATI ENTRO 15/11/2020) LIMITE INVESTIMENTO 2 M.EURO FRUIZIONE 5 RATE DAL PERIODO SUCCESSIVO ALL'ENTRATA FUNZIONE	6%	99	Н4
ALL. A	01/01/2020-31/12/2020 (O 30/06/2021 SE PRENOTATI ENTRO 15/11/2020) LIMITE INVESTIMENTO 2,5 M.EURO FRUIZIONE 5 RATE DAL PERIODO SUCCESSIVO ALLA INTERCONNESSIONE	40%	99	2Н
	LIMITE INVESTIMENTO OLTRE 2,5 E FINO A 10 M. EURO FRUIZIONE 5 RATE ANNUALI DAL PERIODO SUCCESSIVO ALLA INTERCONNESSIONE	20%	99	2H
ALL. B	01/01/2020-31/12/2020 (O 30/06/2021 SE PRENOTATI ENTRO 15/11/2021) LIMITE INVESTIMENTO 700.000 FRUIZIONE 3 RATE ANNUALI DAL PERIODO SUCCESSIVO ALLA INTERCONNESSIONE	15%	99	3Н

BONUS EX LEGGE 178/2020

BENI	INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO	%	RF	RU
ORD.	16/11/2020-31/12/2025 (O 30/06/2026 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2025) LIMITE INVESTIMENTO 2 M.EURO (1 M. EURO SE IMMATERIALI)	10%	99	L3
	FRUIZIONE UNICA RATA O 3 RATE ANNUALI NEL PERIODO DI ENTRATA	15%		
	FUNZIONE	L.A.		(PNRR)
ALL. A	16/11/2020-31/12/2025 (O 30/06/2026 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2025) LIMITE INVESTIMENTO 2,5 M.EURO	50%	99	2L
	FRUIZIONE 3 RATE ANNUALI DAL PERIODO DI INTERCONNESSIONE			(DAIDD)
				(PNRR)
	LIMITE INVESTIMENTO OLTRE 2,5 E FINO A 10 M. EURO	30%	99	2L
	FRUIZIONE 3 RATE ANNUALI DAL PERIODO DI INTERCONNESSIONE			(PNRR)
	LIMITE INVESTIMENTO OLTRE 10 E FINO A 20 M. EURO	20%	99	2L
	FRUIZIONE 3 RATE ANNUALI DAL PERIODO DI INTERCONNESSIONE			(50.55)
				(PNRR)
ALL. B	16/11/2020-31/12/2023 (O 30/06/2024 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2023) FRUIZIONE 3 RATE ANNUALI DAL PERIODO DI ALLA INTERCONNESSIONE	20%	99	3L
				(PNRR)

INTERCONNESSIONE ANNO SUCCESSIVO ENTRATA IN FUNZIONE

L'INTERCONNESSIONE REALIZZATA L'ANNO SUCCESSIVO QUELLO DI ENTRATA IN FUNZIONE DEL BENE

NON ESCLUDE L'APPLICAZIONE DELLA % PER BONUS 4.0

CIRC. 9/E/2021 PAR. 5.4

ammette, in caso di disallineamento temporale tra l'entrata in funzione del bene "Industria 4.0" e la sua interconnessione, la fruizione del credito d'imposta "in misura ridotta" dall'anno di entrata in funzione del bene, ovverosia nella medesima aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali "ordinari" (i.e., 10 per cento e 6 per cento, rispettivamente, ai sensi dei commi 1054 e 1055 della legge di bilancio 2021), rinviando la fruizione del credito d'imposta "in misura piena" (ai sensi dei commi da 1056 a 1058 della legge di bilancio 2021) a partire dall'anno dell'avvenuta interconnessione

COMPORTAMENTO DA ADOTTARE

CIRC. 9/E/2021 PAR. 5.4

Quindi, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito d'imposta "in misura ridotta" fino all'anno precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione oppure può decidere di attendere l'interconnessione ai sensi del comma 1062 e fruire del credito di imposta "in misura piena".

COMPORTAMENTO DA ADOTTARE NEL QUADRO RU

ESEMPIO



FAQ AGENZIA ENTRATE SETTEMBRE 2022

ANNO ENTRATA IN FUNZIONE	ANNO INTERCONNESSIONE
INDICARE L'INVESTIMENTO	INDICARE IL CREDITO RESIDUO NON
CON RIFERIMENTO ALLA NATURA DEL BENE	ANCORA UTILIZZATO
QUINDI 4.0 TAB. A	(CALCOLATO SULLA BASE TAB. A)
ANCHE SE NON ANCORA INTERCONNESSO	
INDICARE IL CREDITO CORRISPONDENTE	
A BENE TAB. A	
COMPENSARE SOLO	COMPENSARE IL RESIDUO
NELLA MISURA DEL 10%	NELLA MISURA DEL 4.0
E RIMANDARE L'ECCEDENZA	IN TRE RATE
(F24= ANNO ENTRATA IN FUNZIONE)	(F24= ANNO INTERCONNESSIONE)
(F24=CODICE TRIBUTO 6936 = BENI TAB.A)	(F24 = CODICE TRIBUTO 6936=BENI TAB.A)

COMPORTAMENTO DA ADOTTARE NEL QUADRO RU ESEMPIO

2022 = ENTRATA IN FUNZIONE	2023 = INTERCONNESSIONE
INVESTIMENTO 180.000	RIPORTO DA 2022
BONUS PER BENI TAB. 4 = 40%= 72.000	66.000
UTILIZZARE SOLO 1 RATA DEL 10%	UTILIZZARE 1° RATA
(180.000X10%:3)= 6.000	= 22.000
F24 = ANNO = 2022	F24 = ANNO = 2023
F24 = CODICE TRIBUTO 6936 = TAB. A	F24 = CODICE TRIBUTO 6936 = TAB. A
RIPORTARE	RIPORTARE
66.000	44.000
(72.000 -6.000)	

INOLTRE FAQ 05/06/2023

SE IL BENEFICIARIO NON HA DICHIARATO
NELL'ANNO DI REALIZZO DELL'INVESTIMENTO

PUO' PROCEDERE MEDIANTE
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

E
RIPORTARE POI IL CREDITO

PER INDICARE L'INTECONNESSIONE SUCCESSIVA ALL'INVESTIMENTO OCCORRE BARRARE LA COL. 6 DI RU130

				Invest	imenti dive	rsi allegati A e	9 B				
	Investimenti beni	1	Beni mater	iali ,00 ²	Beni imn	nateriali ;	Strumenti 3	teanologiai sw	Investime 4	enti allegato	,00
RU130 strumentali 2022 (effettuati nel periodo d'imposta)	(effettuati nel	Investimenti prim gruppo allegato		menti secon	ndo I A g	Investimenti ter		Investimenti alle	gato B		
		4A	,0048		,00 ⁴⁰		,00	5	,00	6	

COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN BILANCIO

POICHE' LA FAQ IMPONE DI CONSIDERARE IL BONUS NELLA MISURA TAB. A GIA' NELL'ANNO DI ENTRATA IN FUNZIONE

SI RITIENE CHE ANCHE
IL BILANCIO POTREBBE RIPORTARE
IL BONUS COSI' CALCOLATO
MOTIVANDOLO IN NOTA INTEGRATIVA
(ANCHE SE IL PRINCIPIO DI PRUDENZA IMPORREBBE CAUTELA)

BONUS EX LEGGE 178/2020 IN RU

SEZIONE I	RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante		
Crediti d'imposta	KOI			
(I crediti da indicare	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		,00
nella sezione sono	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		,00
elencati nelle istruzioni)	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo		
		(di cui 1 ,00 2 ,00 B2 ,00 C2 ,00 D2 ,00 E2 ,00)	3	,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		,00
	RU7	Credito Ritenute NA (Periodici e acconto) NA (Saldo) IRES (Acconti) IRES (Saldo) Imposta sostitutiva utilizzato	IRAP	
	KO7	ai fini 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 ,00	7	,00
	RU8	Credito d'imposta riversato		,00
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B) Art. 1260 c.c. Art. 43-ter D.P.R. 602/73	2	,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)		,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso		,00
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	2	,00


UN QUADRO PER OGNI TIPOLOGIA DI CODICI CREDITO

L3 = BENI MATERIALI E IMMATERIALI GENERICI

2L = BENI MATERIALI TABELLA A

3L = BENI IMMATERIALI TABELLA B

BONUS EX LEGGE 178/2020 IN RU



- RU5 COL. 1 = INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2022
- RU5 COL 2 = INVESTIMENTI PRENOTATI ENTRO 31/12/2022 DA REALIZZARE ENTRO 30/11/2023

RU6 = CREDITI COMPENSATI CON CODICE CREDITO INDICATO IN RU1

INVESTIMENTI REALIZZATI NEL 2022 MA PRENOTATI NEL 2021

NEL RIGO RU 140 DI REDDITI 2022

Investimenti beni strumentali 2021		-	nvestimenti c.1054					
RU140 (effettuati dopo la chiusura del periodo	Beni materiali		Beni immateriali	S	trumenti tecnologici sw	Investimenti c. 1056	Investimenti c.1058	
d'imposta e fino al 30 giugno 2022)	,00	2	,00,		,00	,00	,00	0

ANDAVANO INDICATI GLI INVESTIMENTI PRENOTATI ENTRO 31/12/2021 E EFFETTUATI ENTRO 31/12/2022

IL RELATIVO CREDITO INDICATO A RU 5
NON POTEVA ESSERE UTILIZZATO SE NON DOPO L'EFFETTUAZIONE

FAQ 05/06/2023

GLI INVESTIMENTI IN QUESTIONE
(ANCORCHE' EFFETTUATI NEL 2022)
NON VANNO INDICATI IN REDDITI 2023
PER EVITARE DUPLICAZIONE


ATTENZIONE

POICHE' GLI INVESTIMENTI EX LEGGE 178/2020 RIENTRANO NEL PNRR

OCCORRE COMPILARE ANCHE I RIGHI 130/140/141

PER CONSENTIRE IL MONITORAGGIO PNRR

MONITORAGGIO INVESTIMENTI 2022




VANNO INDICATI PER TIPOLOGIE

- L3 = COL. 1/2/3 = BENI GENERICI
- 2L = COL. 4 (DA RIPARTIRE NELLE COL. A/B/C/) = BENI TAB. A
- 3L = CO. 5 = BENI TAB. B
- COL. 6 = BARRARE SE INTERCONNESSIONE E' EFFETTUATA SUCCESSIVAMENTE ALL'INVESTIMENTO

INVESTIMENTI PRENOTATI NEL 2021 E NON COMPLETATI NEL 2022

	Investi	menti diversi allegati A			
	Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	Investimenti allegato A	Investimenti allegato B
RU141 Investimenti beni strumentali 2021	,00	,00,	,00	,00	,00
			Variazione Credito L3	Variazione Credito 2L	Variazione Credito 3L
			,00	,00	,00

IL RIGO VA COMPILATO SOLO DA COLORO CHE HANNO COMPILATO IN REDDITI 2022



PER RETTIFICARE IN DIMINUZIONE I DATI IVI INDICATI PER FATTI INTERVENUTI DOPO LA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE E FINO AL 31/12/2022

(SI PREVEDEVA DI REALIZZARE UN TOT DI INVESTIMENTI E, INVECE, SI SONO REALIZZATI MENO INVESTIMENTI DEL PREVISTO)

NUOVE INDICAZIONI NEL QUADRO RU

NUOVE INDICAZIONI IN RU

POICHE' IL BONUS 4.0/BONUS RICERCA/BONUS FORMAZIONE 4.0 SONO STATI FATTI RIENTRARE NEL PNRR AGLI STESSI SI APPLICANO LE NORME DEL

REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2021

che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

IN PARTICOLARE

LE NORME IN TEMA DI CONTROLLO

QUELLE IN TEMA DI CUMULO

E QUELLE IN TEMA DI MONITORAGGIO

A TAL FINE: RIGHI RU150/151/152

OBBLIGHI IN TEMA DI TITOLARE EFFETTIVO

30/11/2023	11/12/2023
OBBLIGO RIGUARDA	OBBLIGO RIGUARDA SOLO
TUTTI I SOGGETTI CHE HANNO	SOCIETA' DI CAPITALI
MATURATO 4.0	E
(BENI/RICERCA/FORMAZIONE)	ALTRI SOGGETTI PARTICOLARI
NEL TRIENNIO	(TRUST/ECC.)
2020/2022	
(ISTRUZIONI DICONO 2020	
E NON DA FEBBRAIO 2020)	CFR. SEPARATA SEZIONE
	PER APPROFONDIMENTI

ART. 22 REG. 2021/241

Articolo 22

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. Nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.

NELL'AMBITO DELL'ART. 22 E' RICHIESTO ANCHE DI INDIVIDUARE

il nome del destinatario finale dei fondi;

TITOLARE EFFETTIVO IN RU

				Anno 2020	Anno 2021 2	Anno 2022 3
	Codice fiscale		Nome			
	5		6			
	Cognome			Data di nascita		Codice Stato estero
	7			8 giorno mes	ie anno	9
		DOMICILIO A	NAGRAFICO (SE DIVERSO DA	LLA RESIDENZA ANAC	GRAFICA)	
	Codice comune	C.a.p.	Tipologia (via, piazza, ecc.)			
	10	11	12			
	Indirizzo		Numer	ro civico Frazione		
RU150 Titolare effettivo	13		14	15		
			RESIDENZA ANAGRAFI	ICA ESTERA		
	Codice Stato estero	Sto	ato federato, provincia, contea		Località di re	sidenza
	16	17		18		
		Indirizzo				
		19				
		DOMICILIO ANAC	GRAFICO ESTERO (SE DIVERSO	D DALLA RESIDENZA AI	NAGRAFICA)	
	Codice Stato estero	Sto	nto federato, provincia, contea		Località di de	omicilio
	20	21		22		
		Indirizzo				
		23				

COMPILAZIONE RIGO 150 TITOLARE EFFETTIVO

OBBLIGATORIO

QUANDO PER ALMENO UNO DEI PERIODI 2020/2021/2021

(UN RIGO PER OGNI TITOLARE EFFETTIVO)

RISULTI INDICATO UNO DI QUESTI CREDITI

- L3 2L 3L = BENI 4.0
- L1 = BONUS RICERCA
- F7 = FORMAZIONE 4.0

 SONO STATI RICHIESTI CHIARIMENTI

ATTENZIONE

LE ISTRUZIONI NON SPECIFICANO COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

LIMITANDOSI A DIRE

Nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, nei righi RU150 e RU151 sono richieste informazioni volte ad accertare rispettivamente la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi e il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento. Le informazioni sono richieste per i periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022.

In particolare, nel rigo RU150 i beneficiari del credito d'imposta sono tenuti ad indicare i dati relativi ai titolari effettivi dei fondi, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio). A tal fine, è necessario compilare il **rigo RU150**, indicando, negli appositi campi, per ogni titolare effettivo persona fisica:

- i periodi d'imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato del credito;
- il codice fiscale; i soggetti non residenti privi di codice fiscale devono compilare anche le colonne da 6 a 9, indicando, in particolare, nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita;
- il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato (colonne da 10 a 15), ove diverso dalla residenza anagrafica;
 i dati relativi all'eventuale residenza anagrafica all'estero e/o al domicilio anagrafico all'estero, quest'ultimo se diverso dalla residenza anagrafica all'estero (colonne da 16 a 23).

VARIAZIONE TITOLARE EFFETTIVO



BONUS 4.0 PER I TRE PERIODI D'IMPOSTA

- 2020: PERSONA FISICA ALFA SOCIO UNICO
- 2021: PERSONA FISICA ALFA + ALTRA PERSONA FISICA BETA
- 2022: PERSONA FISICA ZETA

COMPILARE 4 RIGHI RU150

=

IN CASO DI VARIAZIONE, INDICARE TUTTI I TITOLARI EFFETTIVI

VARIAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

QUESTIONE

A QUALE DATA DI CIASCUN ANNO DEVE ESSERE INDIVIDUATO IL TITOLARE EFFETTIVO ?

ALLA FRUIZIONE DEL BONUS ?

ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO ?

ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO ?

ALLA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE ?

NON SUSSISTONO ELEMENTI DI VALUTAZIONE

TITOLARE EFFETTIVO

PER INDIVIDUARE IL TITOLARE EFFETTIVO SI APPLICANO LE NORME IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

=

DIRETTIVA 2015/849

CFR. NOTARIATO STUDIO 1-2023 B





COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO

STUDIO 1_2023 B -LA RICERCA DEL TITOLARE EFFETTIVO

di Gea Arcella, Sara Carioni, Michele Nastri e Laura Piffaretti

Approvato dalla Commissione Antiriciclaggio il 9 gennaio 2023 Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 3 febbraio 2023

Sommario: 1. Nozione di titolare effettivo e rilevanza nel sistema Antiriciclaggio: 2. Il titolare effettivo nel quadro normativo: le raccomandazioni GAFI, le Direttive, le fonti nazionali primarie e secondarie; 3. Criteri generali per l'acquisizione delle informazioni: cliente, esecutore, registri, fonti aperte; 4. Il titolare effettivo di persona fisica; 5. Criteri per l'individuazione del titolare effettivo negli enti; 6. Il criterio della proprietà; 7. Il criterio del controllo: 8. Il titolare effettivo delle persone giuridiche private nel comma 4 dell'art. 20: 9. Il criterio residuale; 10. Lo strano caso delle società di persone; 11. Il ruolo del basso rischio riciclaggio nell'individuazione del titolare effettivo. Il titolare effettivo esiste nella Pubblica Amministrazione? 11.1 La pubblica amministrazione in particolare; 11.2 Altri soggetti a possibile basso rischio riciclaggio; 12. Il Registro della titolarità effettiva e l'adeguata verifica; 13. Il Registro della titolarità effettiva: storia dell'entrata in vigore della norma; 14. Sezioni del Registro; 15. I possibili disallineamenti tra R.I. e il Registro della titolarità effettiva. Le segnalazioni dei soggetti obbligati; 16. Casistica ricorrente; 16.1 Gli Enti ecclesiastici; 16.1.1 Le Parrocchie; 16.1.2 Gli Istituti per il sostentamento del clero; 16.2. Le Università; 16.2.1 Le Università statali; 16.2.2 Le Università non statali; 16.3. I fondi comuni di investimento; 16.4. Le criptovalute (o le criptoattività); 16.5. Le società ad azionariato diffuso; 16.6. Le società cooperative; 16.7. I consorzi; 16.8. Le società fiduciarie; 16.9. Le procedure esecutive e fallimentari; 17. Il registro europeo dei titolari effettivi (BORIS); 18. Considerazioni conclusive.

TITOLARE EFFETTIVO

ART. 20 D.LGS 231/2007

CLIENTE PERSONA FISICA CLIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA

TITOLARE

=

CLIENTE

TITOLARE

=

LA O LE
PERSONE FISICHE CUI,
IN ULTIMA ISTANZA, E'
ATTRIBUIBILE LA PROPRIETA'
DIRETTA O INDIRETTA
DELL'ENTE
OVVERO IL RELATIVO
CONTROLLO

TITOLARE EFFETTIVO SOC. CAPITALI- PROPRIETA'

ART. 20 D.LGS 231/2007

PROPRIETA' DIRETTA

TITOLARITA'
DI UNA PARTECIPAZIONE
SUPERIORE
AL 25%
DEL CAPITALE SOCIALE
DETENUTA
DA UNA PERSONA FISICA

PROPRIETA' INDIRETTA

TITOLARITA'
DI UNA PARTECIPAZIONE
SUPERIORE
AL 25%
DEL CAPITALE SOCIALE
POSSEDUTA PER IL TRAMITE DI
SOCIETA' CONTROLLATE,
FIDUCIARIE O INTERPOSTA
PERSONA

TITOLARE EFFETTIVO COME CONTROLLO

ART. 20 CO 3 D. LGS 231/2007

NEI CASI IN CUI
L'ESAME DELL'ASSETTO PROPRIETARIO
NON CONSENTE DI INDIVIDUARE
IN MANIFRA UNIVOCA

LA PERSONA FISICA O LE PERSONE FISICHE CUI E' ATTRIBUIBILE LA PROPRIETA', DIRETTA O INDIRETTA DELL'ENTE,

IL TITOLARE EFFETTIVO COINCIDE

CON LA PERSONA FISICA O LE PERSONE FISICHE

CUI E' ATTRIBUIBILE IL CONTROLLO DELL'ENTE

- PER IL CONTROLLO DELLA MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI IN ASSEMBLEA ORDINARIA
- PER IL CONTROLLO DEI VOTI SUFFICIENTI AD ESERCITARE UN'INFLUENZA DOMINANTE IN ASSEMBLEA ORDINARIA
- PER L'ESISTENZA DI PARTICOLARI VINCOLI CONTRATTUALI

TITOLARE EFFETTIVO COME AMMINISTRAZIONE

ART. 20 CO 4 D. LGS 231/2007

NEI CASI IN CUI
NE' L'ESAME DELL'ASSETTO PROPRIETARIO
NE' L'ESAME DEL CONTROLLO
CONSENTANO DI INDIVIDUARE
IN MANIERA UNIVOCA
LA PERSONA FISICA O LE PERSONE FISICHE CUI E' ATTRIBUIBILE
LA PROPRIETA', DIRETTA O INDIRETTA DELL'ENTE,

IL TITOLARE EFFETTIVO COINCIDE

CON LA PERSONA FISICA O LE PERSONE FISICHE

TITOLARI DI POTERI DI AMMINISTRAZIONE

O DIREZIONE DELL'ENTE

CONTROLLO CUMULO

		Codice credito	Anno
RU151 Cumulo		1	2
KO131 Comolo	Descrizione ulteriore sov	wenzione	
	3		

LA COMPILAZIONE DEL RIGO RELATIVA A BONUS 4.0/BONUS RICERCA/BONUS FORMAZIONE 4.0 (INDICARE IL RELATIVO CODICE CREDITO)

DEVE RISPETTARE LE INDICAZIONI FORNITE CON CIRC. 31/12/2021 N. 33 RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

CONTROLLO CUMULO

		Codice credito	Anno
RU151 Cumulo		1	2
KO131 Comolo	Descrizione ulteriore son	wenzione	
	3		

L'INDICAZIONE DEL CODICE CREDITO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO (MATURAZIONE) E DELL'AIUTO CUMULATO

PUO' COMPORTARE LA COMPILAZIONE DI INNUMEREVOLI RIGHI RU151

ATTENZIONE.1

IL PNRR

COMPRENDE UNA SERIE DI AIUTI FINALIZZATI A TRANSIZIONE 4.0 (OBIETTIVO M1C2)

SECONDO IL GOVERNO ITALIANO

Il Piano costituisce un'evoluzione del precedente programma Industria 4.0, introdotto nel 2017 (SUPER/IPER/BONUS 4.0)

NELLA CIRC. 14/10/2021 N. 14 MEF/RAGIONERIA
È PRECISATO CHE GLI AIUTI PNRR DEVONO GARANTIRE
L'ASSENZA DEL C.D. DOPPIO FINANZIAMENTO
(AIUTI PNRR E AIUTI DI STATO)

CON DUBBI SULL'APPLICABILITA' DEL CUMULO

IN PARTICOLARE

REGOLAMENTO UE 2021/241 I PROGRAMMI DI SVILUPPO NON POSSONO ESSERE SOSTENUTI PER GLI STESSI COSTI DA ALTRI PROGRAMMI E STRUMENTI DELL'UNIONE

CIRC. 21/2021 MEF/RAGIONERIA

PARLA DI RISORSE ORDINARIE DEL

BILANCIO DELLO STATO

(FORTEMENTE CRITICATA IN QUANTO ESTENDE L'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE ALLE MISURE GENERALI)

CIRC. 33/2021 MEF/RAGIONERIA
CHIARISCE IL FUNZIONAMENTO DEL CUMULO



L'INTERPRETAZIONE SUL CUMULO

CIRC. 31/12/2021 N. 33 MEF/RAGIONERIA DISTINGUE FRA					
DOPPIO FINANZIAMENTO	CUMULO				
IL MEDESIMO COSTO NON PUO' ESSERE RIMBORSATO DUE VOLTE A VALERE SU RISORSE DI NATURA DIVERSA	POSSIBILE CUMULARE PIU' AIUTI a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento				
EVITARE di finanziare due volte la stessa spesa					
VIETATO	CONSENTITO				

I PRINCIPI NON SONO NUOVI

(IL CHE SIGNIFICA CHE SE L'AGENZIA IN PASSATO HA AMMESSO IL CUMULO DI AIUTI DI STATO E MISURE GENERALI,

TALE CUMULO DEVE RITENERSI DEL TUTTO REGOLARE)

ESEMPLIFICAZIONE.1 MEF

se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e,

complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo.

In quest'ultimo caso,

parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all'interno del cosidetto "doppio finanziamento"

ESEMPLIFICAZIONE.2 SIMEST

se la misura del PNRR SIMEST finanzia il 40% del valore di un bene/progetto (i.e. le spese ammissibili), la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo.

A mero titolo di esempio, se ho acquistato un bene/macchinario del valore di €/mln 1 potrò coprire i € 300k con il finanziamento PNRR SIMEST e i restanti €/mln 700k (ossia la parte del costo non finanziata da SIMEST) con altre agevolazioni pubbliche, cumulando il sostegno da diverse fonti finanziarie nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Non potrò invece duplicare il sostegno finanziario da fonti di finanziamento pubblico sui € 300k finanziati con il finanziamento PNRR SIMEST.

LE DUE INTERPRETAZIONI

•BONUS SUD 45%
•BONUS 4.0 40%

1

ENTRAMBE LE PERCENTUALI VENGONO CALCOLATE SUL COSTO DEL BENE

•BONUS SUD 45%

•BONUS 4.0 40%

CUMULO AGEVOLAZIONI = 85% (OLTRE RISPARMIO)

2

UNA PERCENTUALE VIENE APPLICATA
ALL'INTERO E L'ALTRA VIENE APPLICATA
ALLA RIMANENTE PARTE

•BONUS SUD 45%

•BONUS 4.0 (40% SU 55%) 22%

CUMULO AGEVOLAZIONI = 67% (OLTRE RISPARMIO)

SE BONUS 4.0 FOSSE 100%,
UGUALMENTE NON SI SUPEREREBBE
MAI IL COSTO



ESEMPIO CON PERCENTUALE 100%

•BONUS SUD 45%
•ALTRO AIUTO 100%

1

ENTRAMBE LE PERCENTUALI VENGONO CALCOLATE SUL COSTO DEL BENE

•BONUS SUD 45%

•ALTRO AIUTO 100%

BISOGNA RICONDURRE IL CUMULO AL COSTO

CUMULO AGEVOLAZIONI = 100% 2

UNA PERCENTUALE VIENE APPLICATA
ALL'INTERO E L'ALTRA VIENE APPLICATA
ALLA RIMANENTE PARTE

•BONUS SUD 45%

•ALTRO AIUTO (100% SU 55) 55

CUMULO AGEVOLAZIONI = 100

IL CHE DIMOSTRA CHE NON SI SUPERA
MAI IL COSTO

CONSIDERAZIONI

- PROCEDIMENTO CORRETTO E' IL PRIMO
- IL FATTO CHE LA CIRC. 33 DICA CHE E' AMMESSO IL CUMULO PER LA PARTE DEL COSTO NON FINANZIATA CON ALTRE RISORSE PUBBLICHE NON SIGNIFICA CHE LA PERCENTUALE DEBBA ESSERE APPLICATA SU TALE QUOTA NON FINANZIATA
- SE COSI'NON FOSSE, ANCHE CON LA PERCENTUALE PARI AL 100%, NON SI SUPEREREBBE MAI IL COSTO DEL BENE E, QUINDI, LA PRECISAZIONE DEL RISPETTO DEL LIMITE NON AVREBBE ALCUN SENSO
- QUANDO LA CIRC. 33 DICE CHE LA QUOTA PARTE PUO' ESSERE FINANZIATA NON SIGNIFICA CHE SI DEVE APPLICARE LA PERCENTUALE SU TALE QUOTA PARTE IN QUANTO LA MISURA DELL'AIUTO E' SEMPRE APPLICATA AL COSTO E NON ALLA PARTE RESIDUA (= RISPETTO DELLE NORME DELLA CIRC. 33)
- SE LA CIRC.33 DICE CHE SI TRATTA DI CONCETTI PREESISTENTI, CIO' SIGNIFICA CHE LE INTERPRETAZIONI FORNITE DALL'AGENZIA IN PASSATO SONO TUTTE CORRETTE ANCHE QUELLE CHE INDUCONO AD APPLICARE LE PERCENTUALI AL COSTO DEL BENE E NON ALLA RESIDUA PARTE (INTERPELLO 360/2020, 157/2021, 508/2021, CIRC. 9/E/2021, NELLE QUALI SI PARLA DI "medesimi investimenti")
- IN DEFINITIVA, GLI AIUTI SI CALCOLANO SEMPRE SUL COSTO, MA FINANZIANO QUOTE DIFFERENTI DEL COSTO STESSO ; RISPETTO 100% = RISPETTO DOPPIO FINANZIAMENTO

PROPORZIONALITA' BONUS 4.0 DEL 2020

RU152 Dati relativi al periodo 1° - 31 gennaio 2020

CREDITO D'IMPOSTA
IN BENI STRUMENTALI MATERIALI 4.0

Rapporto
costi gennaio/costi totali

CREDITO D'IMPOSTA
IN BENI STRUMENTALI IMMATERIALI 4.0

Rapporto
costi gennaio/costi totali

7

7,00

Rapporto
costi sostenuti
Rapporto
costi gennaio/costi totali
7

7,00

Rapporto
costi sostenuti
8

Rapporto
costi gennaio/costi totali
7

7,00

Rapporto
costi sostenuti
8

Rapporto
costi gennaio/costi totali
9

Rapporto
costi sostenuti
9

Rapporto
costi sostenuti
9

Rapporto
costi sostenuti
9

Rapporto
costi sostenuti
9

Rapporto
costi gennaio/costi totali
9

Rapporto
costi sostenuti
9

Rapporto
costi gennaio/costi totali
9

Rapporto
costi gennaio/costi totali

I SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DI BONUS 4.0 NEL 2020 (MATERIALI O IMMATERIALI) **DEVONO COMPILARE IL RIGO** PER DETERMINARE LA PERCENTUALE DEI COSTI SOSTENUTI NEL MESE DI GENNAIO 2020 (COL. 1/3) **RISPETTO** AL TOTALE DEI COSTI DEL 2020 (COL. 2/4) (DISTINTO PER TIPOLOGIA)

CREDITO D'IMPOSTA PER LA RICERCA

MISURA ORDINARIA BONUS RICERCA

ART. 1 CO 203 LEGGE 160/2019

TIPOLOGIA	MISURA CREDITO	LIMITE INVESTIMENTO AMMISSIBILE
RICERCA	20 % (SUL COSTO AL NETTO DI ALTRI CONTRIBUTI)	4 M. EURO RAGGUAGLIATO AD ANNO
INNOVAZIONE TECNOLOGICA	10% (SUL COSTO AL NETTO DI ALTRI CONTRIBUTI)	2 M. EURO RAGGUAGLIATO AD ANNO
INNOVAZIONE TECNOLOGICA INDUSTRIA 4.0	15% (SUL COSTO AL NETTO DI ALTRI CONTRIBUTI)	2 M. EURO RAGGUAGLIATO AD ANNO
DESIGN IDEAZIONE ESTETICA	10% (SUL COSTO AL NETTO DI ALTRI CONTRIBUTI)	2 M. EURO RAGGUAGLIATO AD ANNO

MAGGIORAZIONE BONUS RICERCA

ART. 244 D.L. 34/2020-ART. 1 CO 185 LEGGE 178/2020

PER I PROGETTI DI RICERCA SVILUPPATI NELLE STRUTTURE PRODUTTIVE LOCALIZZATE NELLE ZONE AGEVOLATE

LA MISURA ORDINARIA DEL 20% E' AUMENTATA

TIPOLOGIA	MISURA MAGGIORATA
PICCOLA	45%
MEDIA	35%
GRANDE	25%

ATTENZIONE


LA SOLA MAGGIORAZIONE (45-20=25% PER PMI) E' CONSIDERATA
AIUTO DI STATO AUTOMATICO
(OBBLIGO DI INDICAZIONE IN NOTA INTEGRATIVA E
OBBLIGO DI INDICAZIONE NEL PROSPETTO AIUTI DI STATO)

ART. 1 CO 268/269 LEGGE 197/2022 HA PROROGATO LA MAGGIORAZIONE AL 31/12/2023

CREDITO IMPOSTA R & S

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DI TIPO GENERICA PER TENER CONTO DELLA DETASSAZIONE

AI FINI DELLE II.DD



AI FINI DELL'IRAP

		1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00		
	Altre variazioni	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00		
IQ37	variazioni in	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00		
	diminuzione	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00		
		25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	31	,00

SI= QUADRO RU

NO = PROSPETTO AIUTI DI STATO (SALVO PER MAGGIORAZIONE)

BONUS R&S LEGGE 160/2019 IN RU

SEZIONE I	RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante		
Crediti d'imposta	KUI			
(I crediti da indicare	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		,00,
nella sezione sono	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		,00,
elencati nelle istruzioni)	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo		
		(di cui 1 ,00 2 ,00 B2 ,00 C2 ,00 D2 ,00 E2	,00)	,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		,00,
	RU7	Credito Ritenute NA (Periodici e acconto) NA (Saldo) IRES (Acconti) IRES (Saldo) Imposta sos utilizzato a i fini	stitutiva	IRAP
	RU8	Credito d'imposta riversato	,00	,00,
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B) Art. 1260 c.c. Art. 42	3-ter 02/73	,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)		,00,
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso		,00,
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00

CODICE L1 (VED. OLTRE PER RIGHI RU150/RU/151)



BONUS R&S LEGGE 160/2019 IN RU

SEZIONE IV PARTE I				Spese di person (lett. a)		Spese di cui a colonna 1 per neo assunti <=35 anni	Numero neo assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento e canoni locazione (lett. b)
Dati relativi ai crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione -	"R, S e I 2020 -2022" RU 100 Ricerca e sviluppo			Spese di cui a color per software	,00 nna 2	,00 Spese per contratti di ricerca extra-muros (lett. c)	Spese di cui a col. 3 per università, istituti di ricerca e start-up	Spese per quote ammortamento acquisto privative da terzi (lett. d)
formazione - investimenti in beni	(Comma 200)			2A	,00	,00	,00	,00
strumentali nel territorio dello Stato			Spese per servizi di consulenza (lett. e)	Spese per mater (lett. f)	iali	Totale spese per ricerca e sviluppo	Base di calcolo del credito d'imposta	R&S nel Mezzogiorno (art. 244 DL 34/20; c. 185 L 178/20)
			,00	6	,00	,00	,00	,00
			Spese di personale (lett. a)	Spese di cui o colonna 1 per r assunti <=35 a	neo	Numero neo assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento e canoni locazione (lett. b)	Spese di cui a colonna 2 per software
			,00	1A	,00	1B	,00	,00
	"R, S e I 2020 -2022" RU101 Innovazione tecnologica		Spese per attività commissionata (lett. c)	Spese per servi di consulenza (le		(lell. e)	Totale spese per attività innovazione tecnologica	Base di calcolo del credito d'imposta
	(Comma 201)		,00	4	,00	,00	,00	,00
				INNOVA	ZIONE	DIGITALE 4.0		
			Spese di personale (lett. a)	Spese di cui o colonna 8 per r assunti <=35 a	neo	Numero neo assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento e canoni locazione (lett. b)	Spese di cui a colonna 9 per software
			,00	8A	,00	8B	,00	^{9A} ,00
		er attività onata (lett. c)	Spese per servizi di consulenza (lett. d)	Spese per mater (lett. e)		Totale spese per attività innovazione digitale 4.0	Base di calcolo del credito d'imposta	Obiettivo innovazione digitale 4.0
	10	,00	,00	12	,00	,00	,00	15

BONUS R&S LEGGE 160/2019 IN RU

		TRANSIZIONI	E ECOLOGICA		
	Spese di personale (lett. a)	Spese di cui a colonna 16 per neo assunti <=35 anni	Numero neo assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento e canoni locazione (lett. b)	Spese di cui a colonna 17 per software
	,00	,00	168	,00	,00
Spese per attivi commissionata (le	tà Spese per servizi ett. c) di consulenza (lett. d)	Spese per materiali (lett. e)	Totale spese per attività transizione ecologica	Base di calcolo del credito d'imposta	Obiettivo transizione ecologica
18	,00 19 ,00	,00	,00	,00	23
	Spese di personale (lett. a)	Spese di cui a colonna 1 per neo assunti <=35 anni	Numero neo assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento, canoni locazione e altre spese (lett. b)	Spese di cui a colonna 2 per software
"R, S e I 2020 -2022" RU102 Design e ideazione estetica	,00	,00	1B	,00	,00
(Comma 202)	Spese per attività commissionata (lett. c)	Spese per servizi di consulenza (lett. d)	Spese per materiali (lett. e)	Totale spese per attività design e ideazione estetica	Base di calcolo del credito d'imposta
	,00	,00	5 ,00	,00	,00

COMPILAZIONE RIGO 150 TITOLARE EFFETTIVO

OBBLIGATORIO

QUANDO PER ALMENO UNO DEI PERIODI 2020/2021/2021

(UN RIGO PER OGNI TITOLARE EFFETTIVO)

RISULTI INDICATO UNO DI QUESTI CREDITI

- L3 2L 3L = BENI 4.0
- L1 = BONUS RICERCA
- F7 = FORMAZIONE 4.0

 SONO STATI RICHIESTI CHIARIMENTI

RILEVAZIONE BONUS RICERCA

IL CREDITO D'IMPOSTA PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO
PUO' ESSERE RILEVATO,
A SECONDA DELLA NATURA DELL'ATTIVITA' SVOLTA
E DELLE POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE FUTURA,
IN TUTTO O IN PARTE,
COME

1

COME IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE (CFR. OIC 24)

2

DIRETTAMENTE A COSTO ECONOMICO (QUALE RIDUZIONE DEI COSTI SOSTENUTI)

RILEVAZIONE BONUS RICERCA

6	CTI	CUC.	TENI	ITI
LU	311	SOS	ICINU	

IMPUTATI
DIRETTAMENTE
A CONTO ECONOMICO

CAPITALIZZATI
COME SPESE DI SVILUPPO
(OIC 24)

IL RELATIVO CONTRIBUTO È CONSIDERATO

C/ESERCIZIO

C/CAPITALE

IMPUTATO PER COMPETENZA

IMPUTATO EX ART. 88 TUIR

NON TASSABILE

NON TASSABILE

ATTENZIONE

L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO A L'UNA O L'ALTRA CATEGORIA DI CONTRIBUTO DEVE AVVENIRE IN PROPORZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE E CONTABILIZZATE COME COSTI O CAPITALIZZATE

SPESE CERTIFICAZIONE SOSTENUTE SUCCESSIVAMENTE

CREDITO SPETTANTE ANCHE PER SPESE DI CERTIFICAZIONE (MAX 5.000) SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO

IPOTIZZANDO I SEGUENTI DATI

• COSTI DI RICERCA E SVILUPPO SOSTENUTI NEL 2022 100.000

• AGEVOLABILI 80.000

•CREDITO D'IMPOSTA 45% 36.000

• SPESE DI CERTIFICAZIONE SOSTENUTE 3.000

•TOTALE CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE 39.000

(SUL MOD.F 24 = UNICO CODICE TRIBUTO, UNICO ANNO 2022)

36.000 COMPETENZA CIVILISTICA 2022 3.000 COMPETENZA CIVILISTICA

2023

RILEVAZIONE COSTI E BONUS RICERCA

ANNO 2022										
COSTI PER RICERCA	100.000	FORNITORI	100.000							
CREDITO IMPOSTA R&S	39.000	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO	39.000							
CONTRIBUTO C/ESERCIZIO Quota contributo di competenza del 2023	3.000	RISCONTI PASSIVI	3.000							
	ANNO 2023									
PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.000	FORNITORE	3.000							
RISCONTI PASSIVI	3.000	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO	3.000							

LA RIDUZIONE AL 50% DELL'II.DD. SULLE NUOVE ATTIVITA' ZES

RIDUZIONE AL 50% DELL'II.DD.

ART. 1 CO 173 LEGGE 178/2020 PREVEDE RIDUZIONE AL 50% DEL REDDITO PRODOTTO PER IL PERIODO DI INIZIO E PER I SEI SUCCESSIVI A FAVORE DELLE IMPRESE CHE INTRAPRENDONO UNA NUOVA INIZIATIVA **ECONOMICA NELLE ZONE ZES** (NUOVO SOGGETTO O NUOVA ATTIVITA') E CHE MANTENGONO DETERMINATE CONDIZIONI PER 10 ANNI (AL MOMENTO NON RISULTA RIPROPOSTO DA D.L. 124/2023 QUINDI VALE SOLO PER NUOVE INIZIATIVE INTRAPRESE NEL 2023)

LA RIDUZIONE E' AGEVOLAZIONE DE MINIMIS

SOGGETTI BENEFICIARI

SOGGETTI IRPEF	SOGGETTI IRES
LA DETERMINAZIONE DELLA	LA DETERMINAZIONE DELLA
RIDUZIONE	RIDUZIONE
E' ALQUANTO COMPLICATA	APPARE MENO COMPLICATA
PER EFFETTO	
SCAGLIONI	GENERALMENTE
ALIQUOTE	IL 12%
PRESENZA ALTRI REDDITI	DELL'IMPONIBILE

RIDUZIONE AL 50% SOGGETTI IRES

			Reddito minimo		Reddito		Liberalità		Start-up			ACE
DN14		1	,00	2	,00	4	,00	5	•	,00	6	,00
RN6		Re	eddito complessivo		Credito d'imposta		Oneri deducibili		Terzo settore			Reddito imponibile
		7	,00	8	,00	9	,00	10		,00	11	,00
RN7	a) di cui			1	,00	sog	getto ad aliquota del	2	, %		3	,00,
RN8	b) di cui			1	,00				24 %		2	,00,
RN9	Imposta cor	rispor	ndente al reddito impo	onibi	ile							,00

PER COMPILARE IL RIGO RN7 OCCORRE PREVENTIVAMENTE COMPILARE APPOSITA SEZIONE QUADRO RS

Zone economiche speciali (ZES)	RS491	Codice ZE	S 6	N. periodo d'imposta 2	3	Reddito ,00	
	RS492	1		2	3	,00,	
	R\$493				1	Totale	Reddito attribuito

APPLICAZIONE REGOLA DE MINIMIS

TRATTANDOSI DI AIUTO DE MINIMIS LA RIDUZIONE POTREBBE NON SPETTARE PER INTERO O PER TUTTI E 7 GLI ANNI

DOVENDO TENER CONTO DEL MASSIMALE DE MINIMIS

A LIVELLO DI IMPRESA UNICA

ESEMPI

1	
REDDITO AGEVOLABILE	100.000
AGEVOLAZIONE TEORICA	12.000
PLAFOND DISPONIBILE DE MINIMIS	50.000
L'AGEVOLAZIONE SPETTA PER INTERO	
2	
REDDITO AGEVOLABILE	100.000
AGEVOLAZIONE TEORICA	12.000
PLAFOND DISPONIBILE DE MINIMIS	10.000
L'AGEVOLAZIONE SPETTA SOLO PER 10.000	
3	
REDDITO AGEVOLABILE	100.000
AGEVOLAZIONE TEORICA	12.000
PLAFOND DISPONIBILE DE MINIMIS	0
L'AGEVOLAZIONE NON SPETTA	

CARATTERISTICA DE MINIMIS

TRATTANDOSI DI AIUTO FISCALE DE MINIMIS AUTOMATICO


SCATTA L'OBBLIGO DI COMPILARE PROSPETTO AIUTI DI STATO

PERIODO DI RIFERIMENTO
E' QUELLO DI PRODUZIONE DEL REDDITO


REDDITO 2022 = RS401 DI REDDITI 2023

PROSPETTO DEGLI AIUTI DI STATO

QUADRO RS 401/RS402 REDDITI 2023



QUADRO IS 201/IS202 IRAP 2023



PRIMA DI INIZIARE

1°

NEI CASI DUBBI, E' PREFERIBILE INDICARE IL SUPERFLUO PIUTTOSTO CHE NON INDICARE IL NECESSARIO

2°

IN OGNI CASO,

RIS. 15/04/2021 N. 26/E

HA CONFERMATO LA POSSIBILITA' DI RAVVEDIMENTO

SANZIONE BASE: ART. 8 CO 1 D.LGS 471/1997

(DA 250 € A 2.000 €)

ORIGINE DELL'OBBLIGO

ART. 52 LEGGE 234/2012

(Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea)

ISTITUISCE REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO (RNA) GESTITO DAL MISE

AFFIANCATO DA (GESTITI DA MIPAF)

- SIAN (PER SETTORE AGRICOLTURA)
- SIPA (PER SETTORE PESCA)

COME STRUMENTI DI
TRASPARENZA/CONTROLLO DEGLI AIUTI DI STATO
ANCHE NELLA FORMA *DE MINIMIS*CONCESSI AD UN UNICO SOGGETTO

AIUTI DI STATO

ART. 107 TRATTATO UE/ COMUNICAZIONE UE 2016/C/262/01

SI CONFIGURA AIUTO DI STATO QUANDO L'AIUTO È CARATTERIZZATO DAI SEGUENTI ELEMENTI

- essere destinato ad un'impresa, nel significato di soggetto (quindi anche professionista)
 che esercita un'attività economica;
- essere concesso dallo Stato o da un ente pubblico e, comunque mediante risorse statali;
- costituire un vantaggio per alcune imprese o per alcune produzioni;
- essere selettivo (ad esempio: in base alla localizzazione, all'attività o alla dimensione del beneficiario);
- incidere, cioè falsare o minacciare di falsare gli scambi e la concorrenza all'interno dell'Unione europea.

La mancanza anche solo di una di queste caratteristiche esclude il carattere di aiuto di Stato; pertanto, se viene a mancare, ad esempio, il <u>requisito della selettività</u>, l'aiuto non è di Stato ma costituisce una misura a carattere generale.

REGOLAMENTAZIONE RNA

DECRETO MISE 115/2017 REGOLA IL FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO

IN PARTICOLARE
GLI ADEMPIMENTI CUI SONO SOTTOPOSTI I
SOGGETTI
CHE CONCEDONO AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

TALI SOGGETTI DEVONO PROVVEDERE A

COMUNICARE AL RNA

TUTTI GLI AIUTI CONCESSI

AIUTI DI STATO AUTOMATICI

POICHÈ GLI AIUTI POSSONO ESSERE ANCHE DI TIPO AUTOMATICO O SEMIAUTOMATICO

ART. 10 D. MISE 115/2017
IMPONE AI SOGGETTI "CONCEDENTI"
GLI EVENTUALI AIUTI AUTOMATICI/SEMIAUTOMATICI
(AGENZIA ENTRATE, AGENZIA DOGANE, ENTI
PREVIDENZIALI, ECC.)

DI PROVVEDERE ALL'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO

ATTENZIONE

LA CORRETTA INDICAZIONE NEL REGISTRO E' CONDIZIONE DI FRUIBILITA' DELL'AGEVOLAZIONE

ADEMPIMENTO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI AUTOMATICHE, AGENZIA DELLE ENTRATE PROVVEDE ALL'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO

DOPO AVER RICEVUTO I DATI DAI CONTRIBUENTI

A TAL FINE È STATO PREVISTO

PROSPETTO DEGLI AIUTI DI STATO

INDIVIDUAZIONE DEL PROSPETTO DA COMPILARE

RS IS DICHIARAZIONE REDDITI **DICHIARAZIONE IRAP SE L'AGEVOLAZIONE SE L'AGEVOLAZIONE** RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE RIGUARDA SOLO LE IMPOSTE DIRETTE **L'IRAP** LE IMPOSTE DIRETTE E L'IRAP

INOLTRE

IL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO DEVE TENER CONTO ANCHE DEGLI AIUTI COVID AUTORIZZATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA AI SENSI

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'ATTUALE EMERGENZA DELLA COVID-19

91. Gli Stati membri devono garantire che vengano conservate le registrazioni particolareggiate relative alla concessione degli aiuti previsti dalla presente comunicazione. Tali registrazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire che le condizioni necessarie siano state rispettate, devono essere conservate per 10 anni a partire dalla concessione degli aiuti e devono essere fornite alla Commissione dietro richiesta della stessa.

IN VIRTÙ DI TALE OBBLIGO

ART. 61 CO 5 D.L. 34/2020 (DECRETO RILANCIO)

GLI ENTI DI QUALUNQUE TIPO (REGIONI, COMUNI, CCIAA, ECC..)

che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 64. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca gli enti di cui al primo periodo provvedono, in analogia con il presente comma, attraverso rispettivamente i registri SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura.

AMBITO APPLICATIVO DELL'OBBLIGO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione hanno beneficiato di aiuti <u>fiscali</u> automatici (aiuti di Stato e aiuti "de minimis") nonché di quelli subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, disciplinati dall'articolo 10 del Regolamento.
- Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d'imposta di aiuti fiscali nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.
- Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione.

AMBITO APPLICATIVO DELL'OBBLIGO

IN PRATICA

- AIUTI DI STATO FISCALI AUTOMATICI
- AIUTI DE MINIMIS FISCALI AUTOMATICI
- AIUTI DE MINIMIS FISCALI SEMIAUTOMATICI

MATURATI NEL CORSO DEL 2022

Ε

INDICATI NEI VARI QUADRI (ANCHE SE NON SEMPRE E COSI')

IL CONCETTO DI FISCALE
ATTIENE AI TRIBUTI DI COMPETENZA DELL'AGENZIA ENTRATE

AGEVOLAZIONI ESCLUSE

AIUTI FISCALI

MISURE A CARATTERE GENERALE
(SUPER/IPER AMMORTAMENTO
BONUS INDUSTRIA 4.0
BONUS R&S NON MEZZOGIORNO)

MISURE A ISTANZA DI PARTE

(SALVO CHE PER BONUS SUD

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

BONUS ADEGUAMENTO AMBIENTI E ACQUISTO DPI)

- MODIFICHE ALL'ISTANZA DI RICHIESTA C.F.P.

AIUTI NON FISCALI
TUTTI

AGEVOLAZIONI ESCLUSE

SONO ESCLUSE LE SPECIFICHE
AGEVOLAZIONI COVID
(AIUTI DEL REGIME OMBRELLO CON
CODICE SETTORE E CODICE ATTIVITA')
CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI
AUTODICHIARAZIONE

AMBITO SOGGETTIVO DELL'OBBLIGO

TUTTE LE IMPRESE

TUTTI I PROFESSIONISTI (CONSIDERATI IMPRESE AI FINI U.E.)

ATTENZIONE

POICHE' IL PROFESSIONISTA È CONSIDERATO IMPRESA AI FINI DEGLI AIUTI DI STATO

NELLA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO

1°
CONSIDERARLO COME
DI O PF

2°

PER LE DIMENSIONI SI APPLICANO I CRITERI ORDINARI

IMPRESA UNICA

POICHÈ I MASSIMALI DE MINIMIS/AGEVOLAZIONI COVID **SONO RIFERITI ALL'IMPRESA UNICA** LE AGEVOLAZIONI DEVONO ESSERE INDICATE PER SINGOLA IMPRESA MA DEVONO ESSERE INDICATI I CODICI FISCALI DELLE IMPRESE **APPARTENENTI A IMPRESA UNICA** (PER CONTROLLO RISPETTO LIMITI) OVVERO L'ASSENZA DELL'IMPRESA UNICA



	IMPRESA UNICA											
RS402	Codice fiscale	1										Codice fiscale 2
	Codice fiscale	3										Codice fiscale 4
	Codice fiscale	5			ī	ī					T	Codice fiscale 6

IMPRESA UNICA

SI FA RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA DE MINIMIS

Art 2, comma 2, Regolamento 1407/2013

- 2. Ai fini del presente regolamento, s'intende per "*impresa unica*" l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle sopracitate relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

DERIVA DA CORTE UE SECONDO CUI

ENTI CON PERSONALITA' DISTINTA POSSONO ESSERE GLOBALMENTE CONSIDERATI IMPRESA UNICA, CIOE' UNA ENTITA' ECONOMICA

IMPRESA UNICA: CONSIDERAZIONI

- DEVE TRATTARSI DI IMPRESE DELLO STESSO STATO MEMBRO
- RETE CONTRATTO = NO
- RETE SOGGETTO = SI
- FRANCHISING = NO (CFR. DOC. CNDCEC)
- INCUBATORI START UP = SI (SE PERMANE CONTROLLO)
- HOLDING = IN LINEA DI MASSIMA SI, SALVO DIMOSTRARE CHE SI TRATTA DI MERO POSSESSO DELLA PARTECIPAZIONE (CFR. DOC. CNDCEC SETT. 2018 SECONDO CUI ALCUNE SENTENZE HANNO ESCLUSO L'IMPRESA UNICA IN TALI SITUAZIONI E QUANDO LE DIVERSE IMPRESE NON ESERCITANO NELLO STESSO MERCATO/SETTORE) NEI CASI DUBBI= SI PER TUTTE
- NON RIENTRANO LE IMPRESE PER LE QUALI IL COLLEGAMENTO AVVIENE TRAMITE UN ENTE PUBBLICO

IMPRESA UNICA: CASI FREQUENTI

PERSONA FISICA
CHE E' SOCIO DI MAGGIORANZA DI PIU' SOCIETA'

O


PERSONE FISICHE
SOCI PARITARI DI PIU' SOCIETA'

=

NESSUNA IMPRESA UNICA

SI TRATTA DI PERSONE FISICHE E NON DI IMPRESE

4.3 ALBERO DELLE DECISIONI: QUADRO AIUTI DI STATO



116

NUOVI AIUTI AUTOMATICI FISCALI DAL 2022

LA TABELLA CODICI AIUTI DI STATO (IN REDDITI 2023 E IRAP 2023) PREVEDE NUOVI CODICI PER GLI AIUTI INTRODOTTI NEL CORSO DEL 2022 ESEMPI:

- CREDITO D'IMPOSTA CARBURANTE AGRICOLTURA E PESCA (DISTINTI PER TRIMESTRI)
- CREDITO D'IMPOSTA PER IMPRESE TURISTICHE A FRONTE DI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI
- □ CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DISCOTECHE D.L. 4/2022

SITUAZIONE DEI BONUS ENERGIA

I BONUS ENERGIA VANNO DICHIARATI

NEL PROSPETTO AIUTI DI STATO ?

(INTRODOTTI PER LA CRISI UCRAINA/ENERGIA)

RISPOSTA A INTERPELLO N. 139/2023
RICHIESTO DI SAPERE SE I BONUS ENERGIA
FOSSERO AIUTI DI STATO

L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA DETTO
DI NON ESSERE COMPETENTE
IN QUANTO MATERIA DELLA U.E

SITUAZIONE DEI BONUS ENERGIA

DA CONSIDERARE

PROSPETTO AIUTI DI STATO NON RIPORTA ALCUN CODICE NON RISULTA ALCUNA AUTORIZZAZIONE NON RISULTA ALCUN ELEMENTO DI SELETTIVITA'

SE FOSSERO AIUTI DI STATO, L'ISCRIZIONE IN RNA SAREBBE PRESUPPOSTO DI AMMISSIBILITA'

CONCLUSIONE

- INDICARE A TITOLO PRECAUZIONALE
- NON INDICARE, SALVO RAVVEDIMENTO QUANDO SARA'
 DEFINITIVAMENTE CHIARITA LA NATURA DEGLI STESSI

BONUS CARBURANTE E BONUS CARO GASOLIO

BONUS CARBURANTE AGRICOLTURA/PESCA

E' AIUTO DI STATO E VA INDICATO NEL PROSPETTO

(OLTRE CHE NEL QUADRO RU)

IN QUANTO DI COMPETENZA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

BONUS CARO GASOLIO/ADBLUE

SONO AIUTI DI STATO MA NON VANNO INDICATI

NEL PROSPETTO


IN QUANTO DI COMPETENZA DEL M. TRASPORTI

CHE HA COMUNICATO ALL'AGENZIA L'IMPORTO SPETTANTE

(VANNO INDICATI SOLO NEL QUADRO RU)

IL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI 2022 SUGLI INVESTIMENTI

INTERRELAZIONI TRA POSSIBILITA' DI CUMULO



CUMULO DE MINIMIS (A LIVELLO DI IMPRESA UNICA)

Settore	Limite €	Regolamento	Scadenza regime ¹³
Tutti (ad eccezione dei successivi)	200.000	1407/2013 972/2020	31/12/2023
Agricoltura	25.000	1408/2013 316/2019 D. MIPAAF 19/05/2020	31/12/2027
Pesca e acquacoltura	30.000	717/2014 2008/2020	31/12/2022
Trasporto di merci su strade (ma solo per i mezzi attivi)	100.000	1407/2013 972/2020	31/12/2023
Servizi interesse economico generale (SIEG)	500.000	360/2012 1474/2020	31/12/2023

CUMULO SUGLI STESSI COSTI AMMISSIBILI

SOLITAMENTE E'POSSIBILE PER

- INVESTIMENTI (IMMOBILIZZAZIONI)
- FORMAZIONE PERSONALE
- ASSUNZIONI DIPENDENTI
- RICERCA E SVILUPPO

NEL RISPETTO DI ALCUNE REGOLE FONDAMENTALI

VERIFICARE OGNI SINGOLA DISCIPLINA AGEVOLATIVA PER ACCERTARE SE SIA O MENO CONSENTITO IL CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

ESEMPIO MISURE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO MISURE A CARATTERE GENERALE

CUMULO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI ESEMPIO CON BONUS SUD

LIMITI GENERALI PER IL CUMULO DELLE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI SU BENI STRUMENTALI NUOVI						
ALTRI EVENTU	ESTIMENTI SUD + ALI AIUTI DI STATO DEMINIMIS)	BONUS INVESTIMENTI SUD + ALTRI EVENTUALI AIUTI DI STATO + SUPER/IPER AMMORTAMENTO (O ALTRE AGEVOLAZIONI NON AIUTI DI STATO)				
DIVIETO DI CUMULO PER INVESTIMENTI EFFETTUATI FINO AL 28/02/2017	LIMITE = E.S.L. DEL COSTO DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DA 01/03/2017	ESL PER CUMULO AIUTI DI STATO + ALTRE AGEVOLAZIONI NON AIUTI DI STATO = LIMITE CUMULO 100%				
		DEL COSTO DEGLI INVESTIMENTI				

ATTENZIONE

CON UNA NOTA DEL 14/10/2021

LA COMMISSIONE EUROPEA HA PRECISATO CHE
IL REG. 1305/2015 PER AGRICOLTURA
FISSA MISURE MASSIME DI AIUTI AL SETTORE AGRICOLO

CONSEGUENTEMENTE

TALI MISURE NON POSSONO ESSERE SUPERATE

NEMMENO CON LE MISURE A CARATTERE GENERALE

IN QUANTO SI TRATTA PUR SEMPRE DI

CONTRIBUTO PUBBLICO

ATTENZIONE
SUCCESSIVAMENTE
AGEA CON NOTA 17/02/2022
HA RICHIAMATO L'ATTENZIONE DELLE REGIONI
SUL RISPETTO DEL CUMULO AGEVOLAZIONI DEL
PSR

TALUNE REGIONI HANNO EMANATO
PROPRIE NOTE PER ILLUSTRARE LA DISCIPLINA

ATTENZIONE

PROGRAMMA SVILUPPO RURALE
TEORICAMENTE SAREBBE CUMULABILE CON
MISURE A CARATTERE GENERALE
(ESEMPIO: BONUS CREDITO D'IMPOSTA 4.0 PER AGRICOLTURA)

DI FATTO NON PARE CUMULABILE
INFATTI
CHIARIMENTO COMMISSIONE EUROPEA (criticatissimo)
(SU RICHIESTA REGIONE SICILIA)
IL CUMULO DEVE RIMANERE ENTRO I LIMITI FISSATI
DALL'ALLEGATO II REGOLAMENTO 1305/2013 (PSR)

CONFERMA LA NON CUMULABILITA'
REGIONE PUGLIA – CIRC. 18/06/2021 PROT. 0000720

VERIFICARE LA PRESENZA DI DI LIMITAZIONI SPECIFICHE

ESEMPIO

AIUTI DI STATO

(DIMENSIONE E LOCALIZZAZIONE)

ALTRE LIMITAZIONI

CUMULO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI INVESTIMENTI REGIONALI AIUTI DI STATO 2014/2021

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE						
Regioni	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese			
Campania	45%	35%	25%			
Puglia	45%	35%	25%			
Basilicata	45%	35%	25%			
Calabria	45%	35%	25%			
Sicilia	45%	35%	25%			
Sardegna	45%	35%	25%			

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE							
Regioni	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese				
Abruzzo	30%	20%	10%				
Molise	30%	20%	10%				

OVE NON SIANO PREVISTE
LIMITAZIONI
AL CUMULO

APPLICARE COMUNQUE
IL LIMITE DEL 100%
DEL COSTO DEL BENE
(SALVO CHE PER SUPERBONUS 110%,
NON SI PUO' FRUIRE PIU' DEL COSTO)

AI FINI DEL CUMULO DETERMINARE L'AMMONTARE DELLA SINGOLA AGEVOLAZIONE

AGEVOLAZIONI
IN DENARO
DEDUZIONI DAL REDDITO
IN RISPARMIO D'IMPOSTA
IN DETRAZIONI DAL REDDITO

OVE CON IL CUMULO SIA SUPERATO IL LIMITE DEL 100% DEL COSTO

RIDURRE UNA O PIU' AGEVOLAZIONE AL FINE DI RICONDURRE IL CUMULO NEI LIMITI DEL 100%

QUESTIONE


E' POSSIBILE RICONDURRE IL CUMULO AL

100%?

OVVERO

SI DEVE RINUNCIARE ALL'AGEVOLAZIONE
CHE FA SUPERARE IL 100% ?

RICONDURRE



CIRC. 12/E/2017 (IN MATERIA DI BONUS SUD)

Al fine di garantire il rispetto del limite dell'intensità di aiuto, nella comunicazione dovranno essere indicate le altre agevolazioni richieste ed eventualmente ottenute a valere sui medesimi costi, riducendo di conseguenza l'importo del credito d'imposta richiesto nei limiti della misura massima consentita.

RIS. 12/E/2017
(IN MATERIA DI BONUS RICERCA)

Nel caso, invece, di superamento del limite massimo (i.e., 100 per cento dei costi sostenuti, pari a euro 800.000 nell'esempio), la società istante sarà tenuta a ridurre corrispondentemente il credito di imposta, in modo da garantire che tutti gli incentivi pubblici (fiscali e non) ricevuti per sovvenzionare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo non eccedano i costi complessivamente sostenuti eleggibili al credito di imposta de quo.

CUMULO SABATINI + BONUS SUD CUMULO AIUTI DI STATO = 45% E.S.L. PER PMI PUGLIA

SABATINI

=

7,50%

(ESEMPIO)

BONUS SUD

=

37,50%

(NELLA COMUNICAZIONE CHIEDERE SOLO 37,50% INDICANDO ANCHE IL 7,5%)

CUMULO = 45%

CUMULO AIUTI DI STATO = 45% E.S.L. PER PMI PUGLIA

+

SUPER AMMORTAMENTO 40% LIMITE = 100% COSTO DEI BENI

AIUTI DI STATO 45%

RISPARMIO IRES 24% SU 40%

= 9,6%

CUMULO = 54,6%

CUMULO AIUTI DI STATO = 45% E.S.L. PER PMI PUGLIA

+

IPER AMMORTAMENTO 150% LIMITE = 100% COSTO DEI BENI

AIUTI DI STATO 45%

RISPARMIO IRES 24% SU 150%

= 36%

CUMULO = 81%

CUMULO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI ESEMPIO 4 (PERSONA FISICA)

CUMULO AIUTI DI STATO = 45% E.S.L. PER PMI PUGLIA

+

IPER AMMORTAMENTO 150% LIMITE 100% COSTO DEI BENI

AIUTI DI STATO = 45%

RISPARMIO IRPEF MASSIMO 43% SU 150% = 64,5%

RISPARMIO
ADDIZIONALI
IPOTESI 3% SU 150%
= 4,5%

CUMULO = 114% DEL COSTO

<u>CUMULO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI</u> <u>ESEMPIO 4 (PERSONA FISICA)</u>

CON IL CUMULO SI SUPEREREBBE
IL LIMITE DEL 100% DEL COSTO

BISOGNERA' RIDURRE UNA AGEVOLAZIONE PER RESTARE NEL LIMITE

DI SOLITO

SI RIDUCE QUELLA CHE E' MENO COMPLICATA
(NELL'ESEMPIO: IPERAMMORTAMENTO E IPOTIZZANDO CHE
LE ALIQUOTE DELLE ANNI SUCCESSIVI SIANO LE STESSE)

IN QUANTO
AIUTI DI STATO (ESEMPIO: BONUS SUD)
PRESUPPONGONO ISTANZA/INTERVENTI DI TERZI/ECC.

CUMULO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI ESEMPIO 4 (PERSONA FISICA)

Anno	agevolazione	deduzione iper	% agevolazione teorica dell'anno	% agevolazione effettiva dell'anno	% agevolazione cumulata progressiva
1	bonus	-	45	45	45
1	risparmio	7,5	3,45	3,45	48,45
2	risparmio	15	6,90	6,90	55,35
3	risparmio	15	6,90	6,90	62,25
4	risparmio	15	6,90	6,90	69,15
5	risparmio	15	6,90	6,90	76,05
6	risparmio	15	6,90	6,90	82,95
7	risparmio	15	6,90	6,90	89,85
8	risparmio	15	6,90	6,90	96,75
9	risparmio	15	6,90	3,25	100
10	risparmio	15	6,90		
11	risparmio	7,5	3,45		
		150	114	100	100

CUMULO AIUTO DI STATO = 45% E.S.L. PER PMI PUGLIA

+

CREDITO D'IMPOSTA 40% LIMITE 100% COSTO DEI BENI

AIUTO DI STATO = 45%

CREDITO D'IMPOSTA =40%

RISPARMIO IRES 2%
RISPARMIOIRAP 4,82%
SU 40
= 11,53%

CUMULO = 96,53% DEL COSTO

<u>CUMULO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI</u> <u>ESEMPIO 6 (PERSONA FISICA)</u>

CUMULO AIUTO DI STATO = 45% E.S.L. PER PMI PUGLIA +

CREDITO D'IMPOSTA 40% LIMITE 100% COSTO DEI BENI

AIUTO DI STATO = 45%

CREDITO D'IMPOSTA

=40%

RISPARMIO IRPEF 43%
RISPARMIO
ADDIZIONALI 3%
RISPARMIO IRAP 4,82%
SU 40
= 20,33%

CUMULO = 105,33% DEL COSTO

BISOGNERA' RIDURRE UNA AGEVOLAZIONE PER RIENTRARE NEL 100%

CUMULO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI ESEMPIO 7

CUMULO AIUTO DI STATO = 45% E.S.L.

+

BONUS INDUSTRIA 4.0 = 50% LIMITE 100% COSTO DEI BENI

AIUTO DI STATO = 45%

BONUS INDUSTRIA =50% RISPARMIO IRES 24%
RISPARMIO IRAP 4,82%
SU 50
= 14,41%

CUMULO = 109,41% DEL COSTO

BISOGNERA' RIDURRE UNA AGEVOLAZIONE PER RIENTRARE NEL 100%

CUMULO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI ESEMPIO 7 (RIDUZIONE BONUS INDUSTRIA)

CUMULO AIUTO DI STATO = 45% E.S.L.

+

BONUS INDUSTRIA 4.0 = 50% LIMITE 100% COSTO DEI BENI

AIUTO DI STATO

=

45%

BONUS INDUSTRIA

=

42,70%

RISPARMIO IRES 24%

RISPARMIO IRAP 4,82%

SU 42,70

= 12,30%

CUMULO = 100% DEL COSTO

CUMULO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI ESEMPIO 7 (RIDUZIONE BONUS SUD)

CUMULO AIUTO DI STATO = 45% E.S.L.

+

BONUS INDUSTRIA 4.0 = 50% LIMITE 100% COSTO DEI BENI

AIUTO DI STATO

=

35,59%

BONUS INDUSTRIA

=

50%

RISPARMIO IRES 2%

RISPARMIO IRAP 4,82%

SU 50

= 14,41%

CUMULO = 100% DEL COSTO

ATTENZIONE.1

IL PNRR

COMPRENDE UNA SERIE DI AIUTI FINALIZZATI A TRANSIZIONE 4.0 (OBIETTIVO M1C2)

SECONDO IL GOVERNO ITALIANO

Il Piano costituisce un'evoluzione del precedente programma Industria 4.0, introdotto nel 2017 (SUPER/IPER/BONUS 4.0)

NELLA CIRC. 14/10/2021 N. 14 MEF/RAGIONERIA
È PRECISATO CHE GLI AIUTI PNRR DEVONO GARANTIRE
L'ASSENZA DEL C.D. DOPPIO FINANZIAMENTO
(AIUTI PNRR E AIUTI DI STATO)

CON DUBBI SULL'APPLICABILITA' DEL CUMULO

IN PARTICOLARE

REGOLAMENTO UE 2021/241 I PROGRAMMI DI SVILUPPO NON POSSONO ESSERE SOSTENUTI PER GLI STESSI COSTI DA ALTRI PROGRAMMI E STRUMENTI DELL'UNIONE

CIRC. 21/2021 MEF/RAGIONERIA

PARLA DI RISORSE ORDINARIE DEL

BILANCIO DELLO STATO

(FORTEMENTE CRITICATA IN QUANTO ESTENDE L'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE ALLE MISURE GENERALI)

CIRC. 33/2021 MEF/RAGIONERIA
CHIARISCE IL FUNZIONAMENTO DEL CUMULO



L'INTERPRETAZIONE SUL CUMULO

CIRC. 31/12/2021 N. 33 MEF/RAGIONERIA DISTINGUE FRA

DOPPIO FINANZIAMENTO

IL MEDESIMO COSTO NON PUO'
ESSERE RIMBORSATO DUE VOLTE A
VALERE SU RISORSE DI NATURA
DIVERSA

EVITARE di finanziare due volte la stessa spesa

VIETATO

CUMULO

POSSIBILE CUMULARE PIU' AIUTI a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento

CONSENTITO

I PRINCIPI NON SONO NUOVI

(IL CHE SIGNIFICA CHE SE L'AGENZIA IN PASSATO HA AMMESSO IL CUMULO DI AIUTI DI STATO E MISURE GENERALI,

TALE CUMULO DEVE RITENERSI DEL TUTTO REGOLARE)

ESEMPLIFICAZIONE.1 MEF

se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest'ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all'interno del cosidetto

"doppio finanziamento"

ESEMPLIFICAZIONE.2 SIMEST

se la misura del PNRR SIMEST finanzia il 40% del valore di un bene/progetto (i.e. le spese ammissibili), la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo.

A mero titolo di esempio, se ho acquistato un bene/macchinario del valore di €/mln 1 potrò coprire i € 300k con il finanziamento PNRR SIMEST e i restanti €/mln 700k (ossia la parte del costo non finanziata da SIMEST) con altre agevolazioni pubbliche, cumulando il sostegno da diverse fonti finanziarie nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Non potrò invece duplicare il sostegno finanziario da fonti di finanziamento pubblico sui € 300k finanziati con il finanziamento PNRR SIMEST.

LE DUE INTERPRETAZIONI

•BONUS SUD 45%
•BONUS 4.0 40%

1

ENTRAMBE LE PERCENTUALI
VENGONO CALCOLATE SUL COSTO DEL
BENE

•BONUS SUD 45%

•BONUS 4.0 40%

CUMULO AGEVOLAZIONI = 85% (OLTRE RISPARMIO)

2

UNA PERCENTUALE VIENE APPLICATA
ALL'INTERO E L'ALTRA VIENE APPLICATA
ALLA RIMANENTE PARTE

•BONUS SUD 45%

•BONUS 4.0 (40% SU 55%) 22%

CUMULO AGEVOLAZIONI = 67% (OLTRE RISPARMIO)

SE BONUS 4.0 FOSSE 100%,
UGUALMENTE NON SI SUPEREREBBE
MAI IL COSTO



ESEMPIO CON PERCENTUALE 100%

•BONUS SUD 45%
•ALTRO AIUTO 100%

1

ENTRAMBE LE PERCENTUALI VENGONO CALCOLATE SUL COSTO DEL BENE

•BONUS SUD 45%

•ALTRO AIUTO 100%

BISOGNA RICONDURRE IL CUMULO AL COSTO

CUMULO AGEVOLAZIONI = 100% 2

UNA PERCENTUALE VIENE APPLICATA
ALL'INTERO E L'ALTRA VIENE APPLICATA
ALLA RIMANENTE PARTE

•BONUS SUD 45%

•ALTRO AIUTO (100% SU 55) 55

CUMULO AGEVOLAZIONI = 100

IL CHE DIMOSTRA CHE NON SI SUPERA
MAI IL COSTO

CONSIDERAZIONI

- PROCEDIMENTO CORRETTO E' IL PRIMO
- IL FATTO CHE LA CIRC. 33 DICA CHE E' AMMESSO IL CUMULO PER LA PARTE DEL COSTO NON FINANZIATA CON ALTRE RISORSE PUBBLICHE NON SIGNIFICA CHE LA PERCENTUALE DEBBA ESSERE APPLICATA SU TALE RESIDUA QUOTA NON FINANZIATA
- SE COSI'NON FOSSE, ANCHE CON LA PERCENTUALE PARI AL 100%, NON SI SUPEREREBBE MAI IL COSTO DEL BENE E, QUINDI, LA PRECISAZIONE DEL RISPETTO DEL LIMITE NON AVREBBE ALCUN SENSO
- QUANDO LA CIRC. 33 DICE CHE LA QUOTA PARTE PUO' ESSERE FINANZIATA NON SIGNIFICA CHE SI DEVE APPLICARE LA PERCENTUALE SU TALE RESIDUA QUOTA PARTE IN QUANTO LA MISURA DELL'AIUTO E' SEMPRE APPLICATA AL COSTO E NON ALLA PARTE RESIDUA (= RISPETTO DELLE NORME DELLA CIRC. 33)
- SE LA CIRC.33 DICE CHE SI TRATTA DI CONCETTI PREESISTENTI, CIO' SIGNIFICA CHE LE INTERPRETAZIONI FORNITE DALL'AGENZIA IN PASSATO SONO TUTTE CORRETTE ANCHE QUELLE CHE INDUCONO AD APPLICARE LE PERCENTUALI AL COSTO DEL BENE E NON ALLA RESIDUA PARTE (INTERPELLO 360/2020, 157/2021, 508/2021, CIRC. 9/E/2021, NELLE QUALI SI PARLA DI "medesimi investimenti")
- IN DEFINITIVA, GLI AIUTI SI CALCOLANO SEMPRE SUL COSTO, MA FINANZIANO QUOTE DIFFERENTI DI UN MEDESIMO COSTO; RISPETTO 100% = RISPETTO DOPPIO FINANZIAMENTO

ATTENZIONE.2

NUOVA CARTA DEGLI AIUTI 2022/2027 APPLICABILE ALLE AGEVOLAZIONI INTRODOTTE DAL 1° GENNAIO 2022

Dimensione	Misura massima Carta aiuti	Eventuale maggiorazione nazionale	Misura massima totale	
Piccola impresa		20%	60%	
Media impresa	40%	10%	50%	
Grande impresa	.370	-	40%	

(PER MOLISE/BASILICATA/SARDEGNA 10% IN MENO)

LE NUOVE MISURE HANNO EFFETTO SULLE

NUOVE AGEVOLAZIONI

E QUINDI ANCHE SUL CUMULO DAL 2022

(BONUS SUD 2022/2023 RIMANE CON LE VECCHIE %)

30/11/2023

COMUNICAZIONE AL MISE INVESTIMENTI 4.0

DECRETI MISE 06/10/2021

APPROVAZIONE DEI MODELLI DA TRASMETTERE ALLA PEC APPOSITAMENTE ISTITUITA CON FIRMA DIGITALE

PER IL MONITORAGGIO DI TALUNI CREDITI D'IMPOSTA (LA TRASMISSIONE NON COSTITUISCE PRESUPPOSTO AGEVOLATIVO E NON DETERMINA EFFETTI IN SEDE DI CONTROLLO DA PARTE AGENZIA)

PREVISTI DA

INVESTIMENTI 4.0

RICERCA 4.0

FORMAZIONE 4.0

BONUS INDUSTRIA 4.0

LA COMUNICAZIONE RIGUARDA SOLO

BENI STRUMENTALI NUOVI (INDUSTRIA 4.0 TAB. A)

BENI IMMATERIALI (INDUSTRIA 4.0 TAB. B)

NON RIGUARDA
BENI STRUMENTALI NUOVI ORDINARI (C.D. GENERICI)
(EX SUPER AMMORTAMENTO)

TERMINE COMUNICAZIONE BONUS 4.0 TERMINE TRASMISSIONE DICHIARAZIONE RIFERITA AL PERIODO D'IMPOSTA DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

PRESUPPOSTO PER LA TRASMISSIONE ? MISE COMUNICATO 20/05/2021

Coerentemente con le evidenziate finalità, si precisa che la comunicazione andrà inviata a consuntivo, vale a dire successivamente alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili alle discipline agevolative.

ATTENZIONE

MANCATA COINCIDENZA CON DATI RU

COMUNICAZIONE BONUS INDUSTRIA 4.0

FRONTESPIZIO

Denominazione:
Forma giuridica:
Codice fiscale / p. IVA:
Codice ATECO:
Dimensione impresa (micro, piccola, media, grande):
Data costituzione:
Sede legale: Indirizzo (via, piazza, ecc.)nn.
Comune prov C.A.P
Posta elettronica certificata:
Appartenenza a un gruppo di imprese: SI □ NO □
Se sì, indicare in quale posizione è situata all'interno di tale gruppo: Capogruppo 🗆 💮 Controllata 🗀
Se non è capogruppo, indicare in quale Stato ha sede legale l'impresa capogruppo:
Gli investimenti effettuati fanno parte di: nuovo stabilimento 🗆 rinnovamento stabilimento esistente 🗀 entrambi 🗆
L'impresa ha fruito in periodi d'imposta precedenti dell'analoga disciplina dell'iper ammortamento? SI □ NO □
L'impresa si è avvalsa di un innovation manager? SI □ NO □ Se sì, ha fruito del voucher manager? SI □ NO □
A quale/i tecnologie abilitanti il paradigma 4.0 si ricollegano gli investimenti effettuati dall'impresa: Advanced
manufacturing solution \square Additive manufacturing \square Augmented reality \square Simulation \square Horizontal/Vertical
integration \square Industrial Internet of Things \square Cloud Computing \square Cybersecurity \square Big Data & Analytics \square Altro
(specificare)

COMUNICAZIONE BONUS INDUSTRIA 4.0

1.	Beni strum	nentali il cu			ntrollato da amenti (71		_		o tramite op	portuni
					Voce ¹					
1.1 🗆	1.2 🗆 12 🗆 1.1	1.3 🗆	1.4 □	1.5 □	1.6 □	1.7 □	1.8 🗆	1.9 🗆	1.10 □	1.11
	Costo ag	gevolabile								€
	2. Sis	stemi per l'	assicurazio	ne della q	ualità e del	la sostenibi	ilità (secon	do gruppo	allegato A)	
					Voce ¹					
2.1 🗆	2.2 □	2.3 □	2.4 □	2.5 □	2.6 □	2.7 □	2.8 🗆	2.9 □		
	Costo ag	gevolabile								€
3.	3. Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0» (terzo gruppo allegato A)									
					Voce ¹					
3.1 □	3.2 □	3.3 □	3.4 □							
	Costo ag	gevolabile								€
TOTA	LE COSTO	O AGEVO	LABILE							€

-	In relazione agli investimenti sopra indicati, l'impresa ha fruito di altre sovvenzioni pubbliche?
	SI □ NO □ - Se sì, quali?

30/11/2023

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER SISTEMAZIONE PROSPETTO AIUTI DI STATO

SISTEMAZIONE PROSPETTO AIUTI DI STATO

LE EVENTUALI OMISSIONI E IRREGOLARITA'

COMMESSE NELLA

DEL PROSPETTO AIUTI DI STATO

POSSONO ESSERE SISTEMATE MEDIANTE

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

RIS. 15/04/2021 N. 26/E
SANZIONE ART. 8 D.LGS 471/1997
DA 250 A 2.000 EURO

MODALITA'

PRECEDENTI

PROVVEDIMENTO PROT. 389471/2022
SPECIFICO PER DEFINIZIONI ANNO 2018

PROVVEDIMENTO PROT. 133949/2023
SPECIFICO PER DEFINIZIONI ANNO 2019

ART. 1 CO 171/173 LEGGE 197/2022

DEFINIZIONI IRREGOLARITA' FORMALI ENTRO 31/10/2023

PER DICHIARAZIONI RELATIVE FINO AL 2021

(VIOLAZIONI FINO AL 31/10/2022)

ORA RIMANE POSSIBILE

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

SANZIONI RIDOTTE IN RELAZIONE ALL'EPOCA DEL RAVVEDIMENTO

TIPOLOGIE DI IRREGOLARITA'

VIOLAZIONI FORMALI	ALTRE VIOLAZIONI
=	=
VIOLAZIONI RELATIVE A COMPILAZIONE DEL PROSPETTO (sanzione da 250 a 2.000)	ES.: SUPERAMENTO DE MINIMIS (sanzione 100%)
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA	DICHIARAZIONE INTEGRATIVA + RESTITUZIONE AIUTO ILLEGITTIMAMENTE FRUITO

IN RNA/SIAN/SIPA
AVVIENE ENTRO ANNO SUCCESSIVO ALLA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE

ATTENZIONE AL RAVVEDIMENTO AIUTI DE MINIMIS

AI FINI DELL'ISCRIZIONE IN RNA/SIAN/SIPA
GLI AIUTI FISCALI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI
SONO ISCRITTI ENTRO ANNO SUCCESSIVO
ALLA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE

EVENTUALE AIUTO DE MINIMIS

SI CONSIDERA

COME CONCESSO NELL'ANNO DI ANNOTAZIONE E NEI DUE PRECEDENTI

CON INEVITABILE RIPERCUSSIONE SUL PLAFOND

ESEMPIO

2023 = RAVVEDIMENTO OPEROSO DE MINIMIS 2019
L'AIUTO SI CONSIDERA CONCESSO NEL 2024 E NEI DUE PRECEDENTI
EFFETTI SU TRIENNI

- 2019/2021 PENALIZZAZIONE PER AVER CONSUMATO PLAFOND ?
- 2021/2023 PENALIZZAZIONE PER AVERE CONSUMATO PLAFOND?
- 2022/2024 POSSIBILE SUPERAMENTO PLAFOND ?
- 2024/2026 NON RILEVA (COMPORTAMENTO ALTRI ENTI ?)

30/11/2023

IL RAVVEDIMENTO PER LE VIOLAZIONI DEI SOGGETTI IN FORFAIT

FORFAIT: OBBLIGHI INFORMATIVI

ART. 1 LEGGE 190/2014 CO 69

nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

CO 73

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attivita' svolta. Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni gia' presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che e' previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.

FORFAIT: OBBLIGHI INFORMATIVI

Codice fiscale	Mod. N.					
Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi	Codice Recole Reddito					
	Esercenti attività d'Impresa					
	RS376 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavarati e merci	,00				
	RS377 Costo per il godimento di beni di terzi (cononi di leasing, cononi relativi a beni immobili, royalties)	,00,				
	RS378 Space per l'acquisto carburante per l'autotrazione	,00,				
	Esercenti attività di lavoro autonomo					
	RS381 Consumi	,00				

FORFAIT: OBBLIGHI INFORMATIVI

Esercenti attività d'impresa

In questo prospetto i soggetti che esercitano attività di impresa devono indicare:

- nel rigo RS375, il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data di chiusura del periodo d'imposta;
- nel rigo RS376, l'ammontare del costo sostenuto per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
- nel rigo RS377, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali:
 - i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
 - i canoni di noleggio;
 - i canoni d'affitto d'azienda.

Si precisa che in questo rigo vanno indicati anche i costi sostenuti per il pagamento di royalties;

nel rigo RS378, l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d'imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.

Esercenti attività di lavoro autonomo

In questo prospetto i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo devono indicare, nel rigo RS381, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:

- i servizi telefonici compresi quelli accessori;
- i consumi di energia elettrica;
- i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

RICHIESTA DATI AI SOGGETTI IN FORFAIT

- SETT. 2023: INVIO MASSICCIO COMPLIANCE PER ANNO 2021
- SENZA INDICAZIONE DI SCADENZA MA RICHIAMO AL RAVVEDIMENTO OPERTSOSO CON SANZIONE BASE DI 250 DA RIDURRE IN RELAZIONE ALL'EPOCA DELLA REGOLARIZZAZIONE
- CON RICHIAMO ANCHE AI DATI RELATIVI AL 2022 DA TRASMETTERE ENTRO 30/11/2023
- ART. 6 D.L. 132/2023 (MILLEPROROGHE): FISSATO AL 30/11/2024 IL TERMINE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI AL 2021

MOTIVAZIONE RISPOSTA A INTERROGAZIONE 17/1/2023 N. 5-01478

- LE NORME PREVEDONO DIVIETO DI RICHIEDERE DATI
- TUTTAVIA I DATI IN POSSESSO NON CONSENTONO DI ESTRAPOLARE LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALLA NORMA
- RISPETTO DELLA PRIVACY NON CONSENTE DI ESAMINARE CONTENUTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE
- MOLTI DATI NON SONO DISPONIBILI (PROVENGONO DA FATTURE CARTACEE)
- I DATI POTRANNO ESSERE UTILIZZATI ANCHE PER IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

FORFAIT: CHE FARE PER 2021?

NULLA ?

ENTRO 30/11/2023

ENTRO 30/11/2024

SANZIONE RIDOTTA

1/8 = 31,25

CODICE TRIBUTO 8911

ANNO = 2021

ENTRO 30/11/2024

SANZIONE RIDOTTA

1/7 = 35,71

CODICE TRIBUTO 8911

ANNO = 2021

PER 2022
INSERIRE NELLA DICHIARAZIONE 2023

11/12/2023

AGGIORNAMENTO REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI

OBBLIGHI IN TEMA TITOLARE EFFETTIVO

11/12/2023 30/11/2023 **OBBLIGO RIGUARDA OBBLIGO RIGUARDA SOLO TUTTI I SOGGETTI CHE HANNO** SOCIETA' DI CAPITALI FRUITO DI 4.0 (BENI/RICERCA/FORMAZIONE) ALTRI SOGGETTI PARTICOLARI (TRUST/ECC.) **NEL TRIENNIO** 2020/2022 SOGGETTI DOTATI DI PERSONALITAO GIURIDICA

ART. 22 D.LGS. 231/2007

- 1.1 clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilita', tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
- 2.Per le finalita' di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalita' giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarita' effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

ART. 22 D.LGS. 231/2007

3.Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalita' giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa e' tenuta secondo le disposizioni vigenti nonche' dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarita' effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entita' dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilita', a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.

ART. 22 D.LGS. 231/2007

4.Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui e' attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

IN SEDE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

ART. 22 D.LGS 231/2007 (ANTIRICICLAGGIO)
IMPONE AI SOCI
DI FORNIRE
I DATI DEI TITOLARI EFFETTIVI

(SOPRATTUTTO NEI CASI DI SOCI SPA)

L'INERZIA DA PARTE DEL SOCIO RENDE NON ESERCITABILI I SUOI VOTI

<u>ADEMPIMENTI</u>

<u>DIRETTIVA 849/2015 – DIRETTIVA 843/2018</u> OBBLIGANO GLI STATI MEMBRI AL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

ART. 21 D.LGS 231/2007
OBBLIGA LE IMPRESE DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA
E

LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE E I TRUST
A COMUNICARE AL REGISTRO IMPRESE
I TITOLARI EFFETTIVI

DECRETO MIMIT 29/09/2023

REGOLAMENTA IL REGISTRO E LE MODALITA'

(SEZIONE AUTONOMA PER IMPRESE

SEZIONE SPECIALE PER ALTRI SOGGETTI)

SEZIONI DEL REGISTRO

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI E' DIVISO IN DUE SEZIONI

SEZIONE AUTONOMA

SOCIETA' DI CAPITALI COOPERATIVE SOCIETA' CONSORTILI

PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

SEZIONE SPECIALE

TRUST
FISCALMENTE RICONOSCIUTI

ISTITUTI GIURIDICI AFFINI (MANDATO FIDUCIARIO VINCOLO DI DESTINAZIONE)

ISTITUTI GIURIDICI AFFINI

MANDATO FIDUCIARIO	VINCOLI DI DESTINAZIONE
LEGGE 1966/1939	ART. 2645-TER C.C.
LE SOCIETA' FIDUCIARIE DEVONO	ISTITUTO GIURIDICO PER LA
ISCRIVERE I MANDATI RICEVUTI E I	REALIZZAZIONE DI INTERESSI
DATI RILEVANTI	MERITEVOLI DI TUTELA PER PERSONE
(COSTITUENTE, FIDUCIARIO,	CON DISABILITA'
BENEFICIARIO)	

SOGGETTO OBBLIGATO ALLA COMUNICAZIONE

SOGGETTI CON PERSONALITA' GIURIDICA	PERSONE GIURIDICHE PRIVATE
AMMINISTRATORI	FONDATORE (SE IN VITA) O SOGGETTI AI QUALI E' ATTRIBUITA LA RAPPRESENTANZA E L'AMMINISTRAZIONE
	IL FIDUCIARIO DEL TRUST

ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE

UNA TANTUM

ENTRO 11/12/2023

ISCRIZIONE NEL
REGISTRO
DEI DATI DEI
TITOLARI EFFETTIVI

(SI RITIENE ALLA DATA DEL 09/10/2023)

A REGIME

1)
ENTRO 30 GIORNI
DALL'ISCRIZIONE

A REGISTRO IMPRESE

CONFERMA ANNUALE
ENTRO 12 MESI DALLA PRECEDENTE

(ANCHE CONTESTUALMENTE AL DEPOSITO DEL BILANCIO PURCHE' ENTRO 12 MESI)

SOGGETTI NEO COSTITUITI

- Le imprese dotate di personalita' giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6, provvedono alla comunicazione di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri.
- I trust e istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data, provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla loro costituzione.

TERMINE DELLA COMUNICAZIONE

A REGIME (DOPO LA PRIMA FORMAZIONE DEL REGISTRO)

CONFERMARE

Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma.

Le imprese dotate di personalita' giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.

COMUNICARE

eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che da' luogo a variazione.

I TERMINI SONO PERENTORI

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE PER SOCIETA'

DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO

ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE

Dati identificativi dei soggetti cui e' riferita la titolarita' effettiva: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, e, ove assegnato, il codice fiscale;

ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entita' della partecipazione, le modalita' di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio

MANUALE UNIONCAMERE



IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Manuale operativo per l'invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del registro delle imprese

1.6. L'individuazione del titolare effettivo negli altri soggetti obbligati: esempi

23

CAP. 2 – SCHEDE DI DETTAGLIO DEGLI ADEMPIMENTI	25
2.1. Prima comunicazione della titolarità effettiva	25
2.1.1. Comunicazione per imprese esistenti	25
2.1.2. Comunicazione per imprese neocostituite	26
2.1.3. Comunicazione per persone giuridiche private esistenti	28
2.1.4. Comunicazione per persone giuridiche private neocostituite	29
2.1.5. Comunicazione per trust esistenti	30
2.1.6. Comunicazione per trust neocostituiti	32
2.1.7. Comunicazione per istituti giuridici affini al trust (mandati fiduciari) esistenti	33
2.1.8. Comunicazione per istituti giuridici affini al trust (mandati fiduciari) neocostituiti	35
2.2. Variazione della titolarità effettiva	36
2.2.1 Comunicazione di variazione per le imprese	36
2.2.2 Comunicazione di variazione per le persone giuridiche private	37
2.2.3 Comunicazione di variazione per i trust	38

Unioncamere

CAP. 3 – STRUMENTI PER LA COMPILAZIONE DELLA PRATICA DI COMUNICAZIONE DEL TE

Le comunicazioni della titolarità effettiva possono essere predisposte ed inviate attraverso <u>DIRE</u>, l'ambiente di compilazione messo a disposizione dal Sistema Camerale, o attraverso altre <u>soluzioni di mercato</u>.

DIRE aiuta l'utente nella compilazione della comunicazione attraverso un approccio assistito che consente

- la compilazione guidata della pratica con i dati estratti dal Registro Imprese
- l'accesso agli strumenti di assistenza
- la fruizione di suggerimenti, aiuti ed informative

ed inoltre mette a disposizione un corso <u>e-learning</u> che descrive la procedura da seguire per compilare, sottoscrivere ed inviare la comunicazione inerente la titolarità effettiva attraverso la piattaforma Formazione Digitale.

MODULO DIGITALE TE

L'AGGIORNAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO TELEMATICAMENTE SU APPOSITO MODULO TE

NON SONO AMMESSE DELEGHE O PROCURE A TERZI PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE

TUTTAVIA

CON APPOSITA <u>DISTINTA DI ACCOMPAGNAMENTO</u>

E' POSSIBILE SOLO TRASMETTERE

IL MODULO GIA' FIRMATO DIGITALMENTE DAL RAPPRESENTANTE LEGALE

(C.S. 25/10/2023 ASS. COMM. PER RILEVARE GRAVOSITA' ONERE)

ESENTE DA BOLLO

SONO DOVUTI I DIRITTI DI SEGRETERIA DI 30 EURO

SANZIONI

AI SENSI DELL'ART. 2630 C.C.

Società, persone giuridiche private, trust e istituti affini	Importo sanzione	Pagamento in misura ridotta (se compiuto entro 60 gg dalla notifica)
Denunce e comunicazioni presentate entro i 30 giorni successivi alla scadenza	minimo: € 34,33 massimo: € 344,00	€ 68,66
Denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza	minimo: € 103,00 massimo: € 1.032,00	€ 206,00

TITOLARE EFFETTIVO

ART. 20 D.LGS 231/2007

CLIENTE PERSONA FISICA CLIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA

TITOLARE

=

CLIENTE

TITOLARE

=

LA O LE
PERSONE FISICHE CUI,
IN ULTIMA ISTANZA, E'
ATTRIBUIBILE LA PROPRIETA'
DIRETTA O INDIRETTA
DELL'ENTE
OVVERO IL RELATIVO
CONTROLLO

METODI PER INDIVIDUARE TITOLARE EFFETTIVO

CRITERI DA UTILIZZARE A SCALARE		
CRITERIO DELLA PROPRIETA'	CRITERIO DEL CONTROLLO	CRITERIO RESIDUALE
		RAPPRESENTANZA LEGALE AMMINISTRAZIONE DIREZIONE



COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO

STUDIO 1_2023 B -LA RICERCA DEL TITOLARE EFFETTIVO

di Gea Arcella, Sara Carioni, Michele Nastri e Laura Piffaretti

Approvato dalla Commissione Antiriciclaggio il 9 gennaio 2023 Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 3 febbraio 2023

Sommario: 1. Nozione di titolare effettivo e rilevanza nel sistema Antiriciclaggio: 2. Il titolare effettivo nel quadro normativo: le raccomandazioni GAFI, le Direttive, le fonti nazionali primarie e secondarie; 3. Criteri generali per l'acquisizione delle informazioni: cliente, esecutore, registri, fonti aperte; 4. Il titolare effettivo di persona fisica; 5. Criteri per l'individuazione del titolare effettivo negli enti; 6. Il criterio della proprietà; 7. Il criterio del controllo; 8. Il titolare effettivo delle persone giuridiche private nel comma 4 dell'art. 20; 9. Il criterio residuale; 10. Lo strano caso delle società di persone; 11. Il ruolo del basso rischio riciclaggio nell'individuazione del titolare effettivo. Il titolare effettivo esiste nella Pubblica Amministrazione? 11.1 La pubblica amministrazione in particolare; 11.2 Altri soggetti a possibile basso rischio riciclaggio; 12. Il Registro della titolarità effettiva e l'adeguata verifica; 13. Il Registro della titolarità effettiva: storia dell'entrata in vigore della norma; 14. Sezioni del Registro; 15. I possibili disallineamenti tra R.I. e il Registro della titolarità effettiva. Le segnalazioni dei soggetti obbligati; 16. Casistica ricorrente; 16.1 Gli Enti ecclesiastici; 16.1.1 Le Parrocchie; 16.1.2 Gli Istituti per il sostentamento del clero; 16.2. Le Università; 16.2.1 Le Università statali; 16.2.2 Le Università non statali; 16.3. I fondi comuni di investimento; 16.4. Le criptovalute (o le criptoattività); 16.5. Le società ad azionariato diffuso; 16.6. Le società cooperative; 16.7. I consorzi; 16.8. Le società fiduciarie; 16.9. Le procedure esecutive e fallimentari; 17. Il registro europeo dei titolari effettivi (BORIS); 18. Considerazioni conclusive.

TITOLARE EFFETTIVO SOC. CAPITALI- PROPRIETA'

ART. 20 D.LGS 231/2007

PROPRIETA' DIRETTA

TITOLARITA'
DI UNA PARTECIPAZIONE
SUPERIORE
AL 25%
DEL CAPITALE SOCIALE
DETENUTA
DA UNA PERSONA FISICA

PROPRIETA' INDIRETTA

TITOLARITA'
DI UNA PARTECIPAZIONE
SUPERIORE
AL 25%
DEL CAPITALE SOCIALE
POSSEDUTA PER IL TRAMITE DI
SOCIETA' CONTROLLATE,
FIDUCIARIE O INTERPOSTA
PERSONA

TITOLARE EFFETTIVO SOC. CAPITALI A CASCATA

1° TEORIA

IL RIFERIMENTO AL 25%
VA FATTO UNICAMENTE
A LIVELLO DELLA
SOCIETA' CLIENTE

CON EFFETTO
DEMOLTIPLICATORE

UTILIZZATO DA NOTARIATO
SU INTERPRETAZIONI B.ITALIA
E DA UNIONCAMERE


IL RIFERIMENTO AL 25%
VA FATTO PER OGNI SOCIETA'
DELLA CATENA

2° TEORIA

ESEMPIO

SOCIETA ALFA

- SOCIO A 30% (PERSONA FISICA)
- SOCIO B 20% PERSONA FISICA
- SOCIO BETA SRL 50% (60% SOCIO Z P. FISICA E 40% SOCIO W
- P. FISICA)



USUFRUTTO E NUDA PROPRIETA'

SEMPRE CHE LA PARTECIPAZIONE SUPERI IL 25%

OCCORRE VERIFICARE SE SUSSISTE UNA CONVENZIONE
TRA NUDO PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO
PER
DIRITTI DI VOTO E PERCEZIONE AGLI UTILI

SE SPETTANO A USUFRUTTUARIO

SE SPETTANO A NUDO PROPRIETARIO

TITOLARE EFFETTIVO

=

USUFRUTTUARIO

TITOLARI EFFETTIVI

=

ENTRAMBI

ALTRI CASI PARTICOLARI

PEGNO

ART. 2352 C.C.

IL DIRITTO DI VOTO SPETTA AL CREDITORE PIGNORATIZIO SALVO DIVERSO ACCORDO TRA LE PARTI TUTTAVIA UN FILONE GIURISPRUDENZIALE RITIENE CHE SPETTI AL DEBITORE

SEQUESTRO
CUSTODE
SALVO DIVERSO PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE

COMUNIONE
TUTTI I COMPROPRIETARI

TITOLARE EFFETTIVO COME CONTROLLO

ART. 20 CO 3 D. LGS 231/2007

NEI CASI IN CUI
L'ESAME DELL'ASSETTO PROPRIETARIO
NON CONSENTE DI INDIVIDUARE
IN MANIFRA UNIVOCA

LA PERSONA FISICA O LE PERSONE FISICHE CUI E' ATTRIBUIBILE LA PROPRIETA', DIRETTA O INDIRETTA DELL'ENTE,

IL TITOLARE EFFETTIVO COINCIDE

CON LA PERSONA FISICA O LE PERSONE FISICHE

CUI E' ATTRIBUIBILE IL CONTROLLO DELL'ENTE

- PER IL CONTROLLO DELLA MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI IN ASSEMBLEA ORDINARIA
- PER IL CONTROLLO DEI VOTI SUFFICIENTI AD ESERCITARE UN'INFLUENZA DOMINANTE IN ASSEMBLEA ORDINARIA
- PER L'ESISTENZA DI PARTICOLARI VINCOLI CONTRATTUALI

TITOLARE EFFETTIVO COME AMMINISTR.

ART. 20 CO 4 D. LGS 231/2007

NEI CASI IN CUI
NE' L'ESAME DELL'ASSETTO PROPRIETARIO
NE' L'ESAME DEL CONTROLLO
CONSENTANO DI INDIVIDUARE
IN MANIERA UNIVOCA
LA PERSONA FISICA O LE PERSONE FISICHE CUI E' ATTRIBUIBILE
LA PROPRIETA', DIRETTA O INDIRETTA DELL'ENTE,

IL TITOLARE EFFETTIVO COINCIDE

CON LA PERSONA FISICA O LE PERSONE FISICHE

TITOLARI DI POTERI DI AMMINISTRAZIONE

O DIREZIONE DELL'ENTE

PERSONA GIURIDICA PRIVATA

ART. 20 CO 5 D. LGS 231/2007

OVE IL CLIENTE SIA UNA PERSONA GIURIDICA PRIVATA EX DPR 361/2000

(Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di persone giuridiche private)

= FONDAZIONI/ASSOCIAZIONI, ECC. = RICONOSCIUTI

SONO CUMULATIVAMENTE INDIVIDUATI COME TITOLARI EFFETTIVI

- a) I FONDATORI, OVE IN VITA
- b) I BENEFICIARI, QUANDO INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI
- c) I TITOLARI DI FUNZIONI DI DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

ACCESSO AI DATI SULLA TITOLARITA' EFFETTIVA

ART. 21 D. LGS 231/2007

PREVISTO L'OBBLIGO PER

- IMPRESE DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA
- PERSONE GIURIDICHE PRIVATE (IN PARTICOLARE: TRUST)

DI COMUNICARE AL REGISTRO IMPRESE (APPOSITA SEZIONE AUTONOMA) LE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROPRI TITOLARI EFFETTIVI

ACCESSO A PAGAMENTO

ATTENZIONE

LA CONSULTAZIONE DELLA SEZIONE

NON ESONERA I SOGGETTI OBBLIGATI

DALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

OBBLIGHI DI INDIVIDUAZIONE E COMUNICAZIONE

SOGGETTO	INDIVIDUAZIONE	COMUNICAZIONE
IMPRESA INDIVIDUALE (COMPRESA FAMILIARE)	SI	NO
SOCIETA' DI PERSONE E ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE	SI	NO
SOCIETA' DI CAPITALI E COOPERATIVE SOC. CONSORTILI	SI	SI
PERSONE GIURIDICHE PRIVATE (ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE, FONDAZIONI)	SI	SI
TRUST E AFFINI	SI	SI

INFORMATIVA AI CLIENTI MODELLO CNDCEC

CNDCEC - Reg. nr.0012016/2023 del 10/10/2023 - ore 12.31.59

CARTA INTESTATA STUDIO

FAC SIMILE INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

OGGETTO: istituzione del Registro dei titolari effettivi e conseguenti adempimenti comunicativi

Gentile Cliente,

con la presente richiamiamo l'attenzione sull'adempimento richiesto dalla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e relativi provvedimenti attuativi, riguardante la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

Si rammenta che il Decreto MEF/MISE n. 55/2022 ha disciplinato le modalità esclusivamente telematiche per la comunicazione al nuovo Registro dei titolari effettivi, istituito presso le Camere di commercio territoriali, dei dati relativi alla titolarità effettiva dei seguenti enti:

- imprese dotate di personalità giuridica (Spa, Srl, Sapa, società cooperative)
- persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361).

Tali dati saranno reperibili in una sezione autonoma del Registro.

Il citato Decreto disciplina altresì le modalità di accesso a tali dati da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.

La comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva deve essere inviata all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente, per l'iscrizione e la conservazione nella sezione autonoma, dai seguenti soggetti:

- amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica,
- fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private.

È istituita altresì una <u>sezione speciale</u> per la comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini; la comunicazione in questo caso deve essere effettuata dal fiduciario.

L'adempimento, in entrambi i casi, può essere assolto mediante il "Modello TE" utilizzando «DIRE», il servizio web delle Camere di Commercio, sottoscrivendo l'istanza con firma digitale.

L'obbligo deve essere adempiuto entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha attestato l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (G.U. n. 236 del 9 ottobre 2023). Scadendo il termine su indicato in un giorno festivo (venerdi 8 dicembre), la comunicazione deve essere trasmessa non oltre l'11 dicembre 2023 al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati e delle informazioni del Titolare Effettivo.

L'omissione della comunicazione comporta l'applicazione, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, della sanzione amministrativa prevista dall'art. 2630 del Codice civile (da 103 euro a 1.032 euro), fermo restando che se la comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

La invitiamo a prendere visione delle informazioni necessarie per il corretto adempimento dell'obbligo al seguente link:

https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home

31/12/2023 TERMINA VALIDITA' APPLICAZIONE BONUS SUD

CONTROLLO MODELLI CIM FINO AL 2022 E 2023

PROROGA BONUS SUD E BONUS ZES

BONUS SUD	BONUS ZES
ART. 1 CO 265/266 L. 197/2022	ART. 1 CO 267 L. 197/2022
PROROGA AL	PROROGA AL
31/12/2023	31/12/2023
(NON VARIANO LE CONDIZIONI)	(NON VARIANO LE CONDIZIONI)

OSSERVAZIONI.1

LA PROROGA RIGUARDA SOLO AMBITO TEMPORALE DEGLI INVESTIMENTI (ORA 31/12/2023)

NON HA TENUTO CONTO
DELLA NUOVA CARTA DEGLI AIUTI A FINALITA' REGIONALE
CHE DA 01/01/2022

HA ELEVATO I MASSIMALI DI AIUTO

(ORA 40%-50%-60%)

(ORA 30%-40%-50% PER MOLISE/BASILICATA/SARDEGNA)
PERTANTO

LE PERCENTUALI RESTANO LE PRECEDENTI

25%-35%-45%

QUESTIONE

IN CASO DI CUMULO DI + AIUTI DI STATO SI DEVE TENER DEL VECCHIO LIMITE O NEL NUOVO ?

MANCANO ISTRUZIONI

ESEMPIO BONUS SUD 45% + ALTRO AIUTO STATO 10%

QUESTIONE

SOLUZIONE: RISPETTARE VECCHI LIMITI

INVESTIMENTI AVVIATI FINO AL 31/12/2021

INVESTIMENTI AVVIATI DA 01/01/2022

RISPETTARE I VECCHI LIMITI

COMPILARE QUADRO D MODELLO CIM INDICANDO ALTRA AGEVOLAZIONE 10%

BONUS SUD SCENDE AL 35%

BONUS SUD 45%

+

ALTRA AGEVOLAZIONE 10%

NON VIENE SUPERATO IL NUOVO LIMITE DEL 60% PFR LF PMI

ASPETTO DA RISOLVERE

ALTRO AIUTO NON DOVREBBE ESSERE INDICATO

NEL QUADRO D

OVE INDICATO, IL SOFTWARE RIDUCE

AUTOMATICAMENTE IL BONUS SUD

PER RISPETTARE VECCHIA MISURA

CONSEGUENZE MANCATA INDICAZIONE?

PER APPLICARE LE NUOVE MISURE,
OCCORRE VERIFICARE LA NORMA CHE ISTITUISCE L'AGEVOLAZIONE

OSSERVAZIONI.2

PROVV. 20/03/2023 **PROVVEDIMENTO 01/06/2023** HA MODIFICATO IL MODELLO CIM **NUOVO MODELLO CIM** (INSERENDO ANCHE IL SETTORE PER EVITARE DI MODIFICARE IL **DELLA NAUTICA) SOFTWARE** MA NON HA ESTESO **NUOVO MODELLO** I PERIODI AGEVOLABILI ANCHE AL 2023 **PERTANTO** IL MODELLO DEVE **DA UTILIZZARE ESSERE UTILIZZATO PER GLI** PER I SOLI INVESTIMENTI DEL 2023 **INVESTIMENTI FINO AL 31/12/2022** (AL MASSIMO ENTRO 31/12/2024) (AL MASSIMO ENTRO 31/12/2023)

ATTENZIONE AGLI INVESTIMENTI PON (NON E'POSSIBILE ISTANZA DOPO IL COMPLETAMENTO)

COMUNICAZIONI SUCCESSIVE

LE COMUNICAZIONI INVIATE SUCCESSIVAMENTE ALLE SCADENZA SARANNO SCARTATE TUTTAVIA PROVVEDIMENTO 188347/2023 PAR. 3.6 OLTRE TALE TERMINE POTRANNO ESSERE ACCOLTE

comunicazioni rettificative dei dati del quadro C, nei casi di comunicazioni sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, se pervenute entro 60 giorni dalla restituzione dell'apposita ricevuta telematica e a condizione che l'importo del credito richiesto con la comunicazione rettificativa non risulti variato rispetto a quello presente sulla comunicazione originaria;

comunicazioni presentate nei mesi di novembre e dicembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni di cui al punto 1.2, successivamente scartate, se pervenute entro il mese di febbraio del secondo anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le predette acquisizioni.

EVENTUALI VARIAZIONI SUCCESSIVE

DOPO LA SCADENZA NON POTRANNO ESSERE TRASMESSE COMUNICAZIONI DIVERSE DALLE PRECEDENTI

VARIAZIONI NELLA DETERMINAZIONE

VARIAZIONI IN +

VARIAZIONI IN –
(ESEMPIO: PER TENER CONTO DEL
CUMULO)

NON E' POSSIBILE FARE NULLA

EVENTUALE
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
CON VARIAZIONE IN RU

QUESTIONE

COME COMPORTARSI NEI CASI DI

- TRASLAZIONE DI INVESTIMENTI DAL 2022 AL 2023
- INVESTIMENTI A CAVALLO TRA ANTE 2023 E 2023

DOPPIA COMUNICAZIONE CON PRECISAZIONI NEL RIQUADRO PROGETTO

FAQ AGENZIA SU DOPPIA COMUNICAZIONE

FAQ 06/07/2023

E' POSSIBILE INDICARE COME INIZIO INVESTIMENTO UNA DATA
ANTECEDENTE A 01/01/2023
(PRIMO IMPEGNO GIURIDICAMENTE VINCOLANTE)

FAQ 06/07/2023

NEL CIM FINO AL 2022

DATA COMPLETAMENTO NON PUO ESSERE SUCCESSIVA A 31/12/2022 (SOFTWARE NON LO PERMETTE)

IN CASO DI TRASLAZIONE INVESTIMENTI AL 2023
LA DATA DI INIZIO SUL CIM 2023
DEVE ESSERE LA STESSA PRECEDENTE MODELLO

CONTRIBUTO C/IMPIANTI MATURATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI ALL'INVESTIMENTO

I CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI SONO ISCRIVIBILI

NEL MOMENTO IN CUI SUSSISTE

RAGIONEVOLE CERTEZZA CHE SARANNO EROGATI

Si iscrivono infatti in bilancio quando di tratta di contributi acquisiti sostanzialmente in via definitiva

IL MOMENTO DI ISCRIZIONE PUO' ESSERE DIVERSO DA QUELLO DELL'INVESTIMENTO

ESEMPIO

INVESTIMENTO 2022: 1.000.000

BONUS SUD SPETTANTE: 450.000

CIM TRAMESSA NEL 2023

NULLA OSTA RICEVUTO NEL 2023

(PRIMA O DOPO IL PROGETTO DI BILANCIO?)

NULLA OSTA RICEVUTO NEL 2023 PRIMA DEL PROGETTO DI BILANCIO

VALUTANDO IL RICORSO A OIC 29
(FATTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA)
SI <u>POTREBBE</u> ISCRIVERE IL CONTRIBUTO NEL BILANCIO
2022

IN TAL MODO
VENGONO A COINCIDERE
ESERCIZIO DELL'INVESTIMENTO
INIZIO AMMORTAMENTO
INIZIO IMPUTAZIONE CONTRIBUTO

NULLA OSTA RICEVUTO NEL 2023 DOPO IL PROGETTO DI BILANCIO IN ASSENZA DI NULLA OSTA IL BILANCIO 2022 NON DEVE RIPORTARE NULLA COME BONUS SUD

NEL BILANCIO 2023
OCCORRE IMPUTARE IL CONTRIBUTO
RELATIVO ALLA
QUOTA DI AMMORTAMENTO DEL 2022
E
ALLA QUOTA DI AMMORTAMENTO DEL 2023

NULLA OSTA RICEVUTO NEL 2023 DOPO IL PROGETTO DI BILANCIO

ATTENZIONE
IN UNA SITUAZIONE DEL GENERE
LA RICEZIONE DEL NULLA OSTA
PRIMA DELLA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI
REDDITI OBBLIGA ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO
RU
PER INDICARE IL BONUS MATURATO NEL 2022

INFATTI
IL NULLA OSTA IMPONE LA COMPILAZIONE DEL QUADRO

NULLA OSTA RICEVUTO NEL 2023 DOPO IL PROGETTO DI BILANCIO

QUADRO RU (ISTRUZIONI REDDITI 2023)
VA INDICATO IL CREDITO MATURATO NEL 2022
(CIOÈ RELATIVO AGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI)
A CONDIZIONE

CHE IL NULLA OSTA ARRIVI ENTRO IL TERMINE DI TRASMISSIONE SOLO IL NULLA OSTA OBBLIGA ALL'INDICAZIONE

In particolare, nel **rigo RU5** va indicato:

- nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2 e E2, l'importo del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettivamente, nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021, qualora la fruizione del credito d'imposta sia stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ed entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione. Nella colonna 3 vanno riportati anche gli importi indicati nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2 e E2.

NULLA OSTA RICEVUTO NEL 2023 DOPO IL PROGETTO DI BILANCIO

CONFLITTO CON LA CONTABILITA'
BILANCIO 2022 SENZA INDICARE BONUS
ISTANZA SUCCESSIVA A APPROVAZIONE BILANCIO
NULLA OSTA ARRIVA ENTRO 30/11/2023

SECONDO ISTRUZIONI
BONUS SUD VA INDICATO IN RU PER ANNO 2022

MA NON RISULTA IN BILANCIO

BONUS SUD

QUADRO RF	QUADRO RG
NESSUNA VARIAZIONE INDIPENDENTEMENTE DAL METODO UTILIZZATO	DICHIARAZIONE DELLA QUOTA ANNUALE DI CONTRIBUTO (COMPONENTE POSITIVO) SE CONTABILIZZATA CON IL METODO DEI RISCONTI PASSIVI
	NESSUNA INDICAZIONE SE CONTABILIZZATO A DIRETTA RIDUZIONE

31/12/2023

TERMINE VALIDITA' APPLICAZIONE BONUS ZES

OSSERVAZIONI.1

LA PROROGA RIGUARDA SOLO AMBITO TEMPORALE DEGLI INVESTIMENTI (ORA 31/12/2023)

NON HA TENUTO CONTO
DELLA NUOVA CARTA DEGLI AIUTI A FINALITA' REGIONALE
CHE DA 01/01/2022

HA ELEVATO I MASSIMALI DI AIUTO

(ORA 40%-50%-60%)

(ORA 30%-40%-50% PER MOLISE/BASILICATA/SARDEGNA)
PERTANTO

LE PERCENTUALI RESTANO LE PRECEDENTI

25%-35%-45%

PROROGA BONUS SUD E BONUS ZES

BONUS SUD	BONUS ZES
ART. 1 CO 265/266 L. 197/2022	ART. 1 CO 267 L. 197/2022
PROROGA AL	PROROGA AL
31/12/2023	31/12/2023
(NON VARIANO LE CONDIZIONI)	(NON VARIANO LE CONDIZIONI)

BONUS ZES SU IMMOBILI

RISPOSTA A INTERPELLO 332/2022 (IDEM 519/2022)

FINO AL 30/04/2022 SPETTA PER ACQUISTO DI IMMOBILI

DA 01/05/2022

SPETTA PER

ACQUISTO DI TERRENI/ACQUISIZIONE/REALIZZAZIONE /AMPLIAMENTO DI

NON SPETTA PER GLI ACQUISTI DA SOGGETTI CHE HANNO RELAZIONI CON GLI ACQUIRENTI (ART. 14 REG. UE 651/2014)

IMMOBILI STRUMENTALI

CIMULABILE NEI LIMITI

- INTENSITA' DI AIUTO IN CASO DI CUMULO CON AIUTI DI STATO (SE CUMULABILI)
- DEL COSTO IN CASO DI CUMULO CON MISURE GENERALI

REQUISITO NOVITA' PER IMMOBILI RISPOSTA A INTERPELLO 310/2023

POICHE' SI APPLICANO – IN QUANTO COMPATIBILI – LE NORME DEL BONUS SUD GLI IMMOBILI DEVONO ESSERE NUOVI

Conseguentemente, l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati

in caso di ampliamento di beni immobili non dotati del requisito della novità, dunque, il beneficio fiscale spetta limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento, alla luce del fatto che il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), all'articolo 3, lettera e.1), considera come "interventi di nuova costruzione" (quindi, di fatto, dotati del predetto requisito della novità), anche «l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente».

BONUS ZES SU QUOTA TERRENO

SOLITAMENTE I CONTRIBUTI RELATIVI A TERRENI SONO FISCALMENTE CONSIDERATI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (IN QUANTO RELATIVI A BENI NON AMMORTIZZABILI)

E NON
CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI
(COME QUALIFICATI DA OIC 16 PAR. 86)

CASS. 4443/2010 -CASS. 12809/2022

NON PUO' ESSERE QUALIFICATO COME CONTRIBUTO IN C/IMPIANTI

QUELLO RELATIVO AL SUOLO AZIENDALE

BONUS ZES SU QUOTA TERRENO

ESEMPIO

MATURAZIONE DIRITTO AL CREDITO D'IMPOSTA ZES

PER € 450.000

PER ACQUISTO IMMOBILE STRUMENTALE PER € 1.000.000

IL CUI TERRENO VALE € 200.000

POICHE' IL TERRENO NON E' UN BENE AMMORTIZZABILE
IL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE STESSO (€ 90.000)

NON PUO' ESSERE CONSIDERATO

CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI

IL CONTRIBUTO E' COMUNQUE TASSABILE,
DOVENDOSI APPLICARE LE NORME DEL BONUS SUD

BONUS ZES SU QUOTA TERRENO

TRATTAMENTO FISCALE CONTRIBUTO SU TERRENO		
METODO RISCONTI PASSIVI	METODO A DIRETTA RIDUZIONE	
I RISCONTI PASSIVI	IN ASSENZA DI AMMORTAMENTI,	
NON SARANNO MAI IMPUTATI	IL CONTRIBUTO NON SARA' MAI	
NON ESSENDO POSSIBILE ALCUN	IMPUTATO A CONTO ECONOMICO	
AMMORTAMENTO		
L'INTERO CONTRIBUTO SUL TERRENO	L'INTERO CONTRIBUTO SUL TERRENO	
COSTITUISCE CONTRIBUTO IN CONTO	COSTITUISCE CONTRIBUTO IN CONTO	
CAPITALE E SEGUE LE REGOLE DELL'ART.	CAPITALE E SEGUE LE REGOLE DELL'ART.	
88 TUIR	88 TUIR	
TASSATO PER INTERO (QUANDO?)	TASSATO PER INTERO (QUANDO?)	
0	0	
IN MASSIMO 5 QUOTE ANNUALI	IN MASSIMO 5 QUOTE ANNUALI	
FORSE POTREBBE ESSERE OPPORTUNO L'IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO		
E TRATTARLO COME TUTTE LE ALTRE SOPRAVVENIENZE		

31/12/2023

LA PRENOTAZIONE PER BONUS 4.0 BENI IMMATERIALI

EVOLUZIONE NEL TEMPO BONUS 4.0 BENI TAB. A

SUPER IPER AMMORT.	CREDITO IMPOSTA PER INVESTIMENTI EFFETTUATI ENTRO (IN LINEA DI MASSIMA)			
31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2025
150%	50%	50%	40%	20%

IL TERMINE E' GENERALMENTE PROROGATO DI 6 MESI NEI CASI DI PRENOTAZIONE

ISTITUTO DELLA <u>PRENOTAZIONE</u>

1

ENTRO IL TERMINE ORDINARIO DEVONO SUSSISTERE

- **•ORDINE VINCOLANTE E ACCETTATO DAL FORNITORE**
- PAGAMENTO DI ALMENO IL 20%

2

REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO
ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI PROROGA

LA PRENOTAZIONE CONSENTE DI APPLICARE LA MISURA ANTERIORE GENERALMENTE PIU' FAVOREVOLE

ATTENZIONE

STANDO AL TESTO LETTERALE DELLA NORMA

(ART. 1 CO 1057-BIS LEGGE 178/2020)

CHE DISCIPLINA GLI INVESTIMENTI DAL 2023 AL 2025

L'ISTITUTO DELLA PRENOTAZIONE
RISULTA SICURAMENTE APPLICABILE
SE EFFETTUATA ENTRO IL 31/12/2025 PER INVESTIMENTI DEL 2026

MA E' DEL TUTTO INUTILE SE EFFETTUATA ENTRO 31/12/2023
PER INVESTIMENTI DA REALIZZARE DOPO
IN QUANTO LA MISURA RESTA QUELLA DEL 20% DAL 2023 AL 2025

MISURE BONUS POST PNRR E LEGGE BILANCIO 2022

TIPOLOGIA	EFFETTUAZIONE	EFFETTUAZIONE	EFFETTUAZIONE
	16/11/2020-31/12/2021	01/01/2022 -	01/01/2023 -
	(O 30/06/2022 SE	31/12/2022	31/12/2025
	PRENOTATI ENTRO	(O 30/11/2023 SE	(O 30/06/2026 SE
	31/12/2021)	PRENOTATI ENTRO	PRENOTATI ENTRO
	-	31/12/2022)	31/12/2025)
MATERIALI	10% (FINO A 1 M.EURO)	6% (FINO A 1 M.EURO)	NO
ORDINARI	15% LAVORO AGILE		
IMMATERIALI	10% (FINO A 2 M.EURO)	6% (FINO A 2 M.EURO)	NO
ORDINARI	15% LAVORO AGILE		
MATERIALI 4.0	50% (FINO A 2,5 M.EURO)	40%(FINO A 2,5	20%(FINO A 2,5
TAB. A	30% (DA 2,5 A 10)	M.EURO)	M.EURO)
	10% (DA 10 A 20)	20% (DA 2,5 A 10	10% (DA 2,5 A 10
		10% (DA 10 A 20)	5% (DA 10 A 20)
IMMATERIALI 4.0	20% (FINO A 1 M. EURO) PER INVESTIMENTI FINO AL 31/12/2023		
TAB. B	15% (FINO A 1 M. EURO) PER INVESTIMENTI 2024		
	10% (FINO A 1 M. EURO) PER INVESTIMENTI 2025		
	·	•	

PRENOTAZIONE BONUS 4.0 BENI TAB. B

RESTA ANCORA UTILE LA PRENOTAZIONE ENTRO 31/12/2023 NEI CASI DI INVESTIMENTI IN BENI IMMATERIALI (COMUNQUE RIFERITI AI BENI TAB. A)

IN QUANTO
LA MISURA DELL'AIUTO PASSA DAL 15% AL 10%

31/12/2023 OBBLIGO DI TRASPARENZA (AGGIORNAMENTO SITO INTERNET) PER LE AGEVOLAZIONI EROGATE **NEL 2022**

AGEVOLAZIONI: OBBLIGHI INFORMATIVI

INFORMATIVA
IN NOTA INTEGRATIVA
O
SU SITO INTERNET

INFORMATIVA
SU QUADRO
AIUTI DI STATO
IN
DICHIARAZIONEDEI
REDDITI O IRAP

<u>INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA DEI BENEFICI DA P.A</u>

ART. 1 LEGGE 124/2017

LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA TRASPARENZA

125. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le cooperative sociali sono altresì tenute, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.

OGGETTO DELL'OBBLIGO RENDERE TRASPARENTI I RAPPORTI CO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLE EROGAZIONI RICEVUTE

IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE GLI ADEMPIMENTI IN TEMA DI REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO NON COPRONO TUTTE LE SITUAZIONI

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ART. 1 CO 2 D.LGS 165/2001

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

ART. 2-BIS D.LGS 33/2013

1.Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

- 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:
- a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
- b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
- c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
- 3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

SOGGETTO EROGANTE

QUESTIONE

COME SI FA A INDIVIDUARE LE

società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate ?

RICEVUTA L'EROGAZIONE, BISOGNEREBBE PREOCCUPARSI DI CHIEDERE LORO SE RIENTRANO O MENO

SOGGETTI OBBLIGATI

ONLUS/ENTI/ ASSOCIAZIONI/ FONDAZIONI/ ECC.	IMPRESE CON NOTA INTEGRATIVA	IMPRESE SENZA NOTA INTEGRATIVA	SOCIETA' CONTROLLATE DA P.A.
BENEFICI INCASSATI			BENEFICI CORRISPOSTI
DI IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO > 10.000 EURO NEL PERIODO			

OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE

MIN. LAVORO CIRC. 11/01/2019 N. 2 L'OBBLIGO DI TRASPARENZA DIFFERISCE DALLA RENDICONTAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

PERTANTO L'INFORMATIVA E' OPBBLIGATORIA ANCHE OVE SIA PREVISTA LA RENDICONTAZIONE

ESEMPIO: 5 PER MILLE

IMPRESE OBBLIGATE

soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 2195 C.C.

- un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- un'attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.

INDIPENDENTEMENTE DALLA DIMENSIONE E DAL REGIME CONTABILE ADOTTATO

SOGGETTI ESCLUSI

SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITA' AGRICOLA (ART. 2135 C.C.)

CONFERMATO DA FAQ INAIL ISI 2019

DUBBI SU
SOCIETA' AGRICOLE
(OPPORTUNO CONSIDERARLE
OBBLIGATE)

ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

DUBBI SU
ATTIVITA' PROFESSIONALI
SVOLTE IN FORMA DI
IMPRESA
(OPPORTUNO CONSIDERARLE
OBBLIGATE)

IMPRESE SOCIALI

CNDCEC DOCUMENTO MARZO 2019

SI APPLICA LA NORMATIVA APPLICABILE ALLA PROPRIA NATURA GIURIDICA

SE COSTITUITE SOTTO FORMA DI IMPRESE

> SI APPLICA DISCIPLINA DELLE IMPRESE

SE COSTITUITE COME ASSOCIAZIONI, ECC.

SI APPLICA DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI, ECC.

AGEVOLAZIONI DA INDICARE

QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI CHE DEVONO ESSERE INDICATE ?

OBBLIGATORIE	ESCLUSE
SOVVENZIONI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI CONTRIBUTI AIUTI IN DENARO O IN NATURA	AVENTI CARATTERE GENERALE E PRIVI DI NATURA CORRISPETTIVA RETRIBUTIVA
EFFETTIVAMENTE EROGATI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO PRECEDENTE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RISARCITORIA

EROGAZIONI INTERESSATE DALL'OBBLIGO.1

sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere

AIUTI IN DENARO COMPRESI

1

EVENTUALI ANTICIPAZIONI DI CONTRIBUTI

2

TALUNI AIUTI ALLA FORMAZIONE
CORRISPOSTI AI SOGGETTI AUTORIZZATI
(PREVENTIVA VERIFICA AL RNA)

EROGAZIONI INTERESSATE DALL'OBBLIGO.2

AIUTI IN NATURA (MIN.LAVORO 2/2019)

ESEMPIO: IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO DA ENTE PUBBLICO

VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

- GARANZIE CONCESSE DALLO STATO
- AIUTI FISCALI (CREDITI D'IMPOSTA, DETRAZIONI, DEDUZIONI, ESONERI DAL VERSAMENTO, ECC.)
- AIUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

I VANTAGGI ECONOMICI DEVONO ESSERE QUANTIFICATI

EROGAZIONI ESCLUSE

MISURE DI CARATTERE GENERALE PRESCINDONO DA ELEMENTI DI SELETTIVITA'

MISURE AVENTI CARATTERE CORRISPETTIVO, RETRIBUTIVO O SIMILARE

AIUTI GIA' ISCRITTI AL

REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO

(A CONDIZIONE CHE SE NE FACCIA RIFERIMENTO)

MISURE DI IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE NON SUPERIORE A 10.000 €

MISURE COMUNITARIE (ASSONIME 5/2019)

MISURE DI CARATTERE GENERALE

TUTTE QUELLE DESTINATE A CHIUNQUE (IN POSSESSO DEI PRESUPPOSTI AGEVOLATIVI)

NON IDONEE A FALSARE O MINACCIARE
DI FALSARE LA CONCORRENZA
PERTANTO

SENZA ALCUNA LIMITAZIONE TERRITORIALE, DIMENSIONALE E SETTORIALE

ESEMPI

ACE

SUPER AMMORTAMENTO
IPER AMMORTAMENTO
CREDITO IMPOSTA REGISTRATORI CASSA

AGEVOLAZIONI GIA' ISCRITTE AL RNA

ART. 3-QUATER, CO 2, D.L. 135/2018 (SEMPLIFICAZIONE)

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti dall'articolo 1, comma 125, secondo (ALIAS TERZO) periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a condizione che venga dichiarata nella nota integrativa del bilancio l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO

ATTENZIONE

L'ESISTENZA DI AIUTI FISCALI AUTOMATICI (IL CUI IMPORTO E' DETERMINABILE SOLO A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE FISCALE)

IMPONE LA COMPILAZIONE DELL'APPOSITO PROSPETTO AIUTI DI STATO NELLA DICHIARAZIONE REDDITI O IRAP

AL FINE DELL'AGGIORNAMENTO DEL

REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO

LIMITE EROGAZIONI ESCLUSE

ART. 1 LEGGE 124/2017 LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA TRASPARENZA CO 127

Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

IL RIFERIMENTO CONTENUTO NEL COMMA 127 AL LIMITE DI 10.000 EURO PER IL PERIODO CONSIDERATO LASCIA INTENDERE CHE SIANO SOLO QUELLI DEL SINGOLO PERIODO

MIN. LAVORO CIRC. 11/01/2019 N. 2
IL LIMITE 10.000 EURO E' RIFERITO
AL TOTALE DELLE SOVVENZIONI RICEVUTE
E NON ALLA SINGOLA SOVVENZIONE

EROGAZIONI DUBBIE

MISURE DEI FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

- TALI FONDI SONO SOGGETTI DI DIRITTO PRIVATO
- MA ANAC RITIENE CHE A LORO SIA AFFIDATA UNA FUNZIONE PUBBLICA

DEDUZIONI FISCALI VARIE

IN TALUNI CASI POTREBBE ESSERE PRUDENTE INDICARLI

DETERMINAZIONE EROGAZIONI

EROGAZIONI IN DENARO

EROGAZIONI IN NATURA

DEVONO ESSERE DICHIARATI ANCHE I BENI RICEVUTI IN COMODATO DA P.A.

ESEMPI

MESSA A DISPOSIZIONE DI LOCALI BENI, ECC.

SULLA BASE DEL LORO VALORE NORMALE (EVENTUALE RIFERIMENTO AI VALORE OMI)

ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

DA DETERMINARE IN €

MODALITA' DI ADEMPIMENTO

ONLUS/ENTI/	IMPRESE	IMPRESE	SOCIETA		
ASSOCIAZIONI/	BILANCIO	SENZA NOTA	CONTROLLATI DA		
FONDAZIONI/	CON NOTA	INTEGRATIVA	P.A.		
ECC.	INTEGRATIVA				
	BENEFICI INCASSATI		BENEFICI		
			CORRISPOSTI		
DIIM	MPORTO COMPLESSIVO	> 10.000 EURO NEL PERI	ODO		
ENTRO	NELLA NOTA	ENTRO	NEI DOCUMENTI		
30 GIUGNO	INTEGRATIVA	30 GIUGNO	CONTABILI ANNUALI		
DELL'ANNO		DELL'ANNO			
SUCCESSIVO		SUCCESSIVO			
NEI PROPRI		NEI PROPRI			
SITI INTERNET		SITI INTERNET			
0		0			
ANALOGHI PORTALI		PORTALI DIGITALI			
DIGITALI		DELLE ASSOCIAZIONI			
		DI CATEGORIA DI			
		APPARTENENZA			
DEVISORI/SINDAGI DEVISORI					

REVISORI/SINDACI-REVISORI
SONO OBBLIGATI A CONTROLLARE ANCHE TALI DATI DELLA NOTA INTEGRATIVA

ATTENZIONE

ART. 3 CO 6-BIS D.L. 73/2022

Fermo restando il termine del 30 giugno, previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio

ALTERNATIVA FRA NOTA E SITO INTERNET?

OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE

QUESTIONE

I SOGGETTI SENZA NOTA INTEGRATIVA E SENZA SITO INTERNET

DEVONO NECESSARIAMENTE ISCRIVERSI AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER GARANTIRE L'INFORMATIVA ?

INFORMAZIONI NECESSARIE

SECONDO MIN. LAVORO CIRC. 11/01/2019 N. 2

Pertanto, ai fini che rilevano in questa sede, le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:

- a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- b) denominazione del soggetto erogante;
- c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- d) data di incasso;
- e) causale.

OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE

QUESTIONE

DEVONO ESSERE DICHIARATI GLI INCENTIVI RICEVUTI TRAMITE LA FORMA DEI CREDITI D'IMPOSTA ?

LA LOCUZIONE

"EFFETTIVAMENTE EROGATI

DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI"

DOVREBBE ESCLUDERE DALL'INFORMATIVA

GLI AIUTI CHE NON SIANO EROGATI

INFORMAZIONI NECESSARIE

ASSONIME CIRC. 22/02/2019 N. 5

TABELLA CONTENENTE

- gli identificativi del soggetto erogante/beneficiario
- l'importo del vantaggio economico corrisposto/ricevuto
- una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell'attribuzione (causale)

OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE

INOLTRE

MIN. LAVORO CIRC. 11/01/2019 N. 2 IL RIFERIMENTO A "RICEVUTO"

comporta la necessita conseguenziale di utilizzare il criterio contabile di cassa,

sicchè andranno pubblicate le somme effettivamente introitate nell'anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall'anno di competenza cui le stesse si riferiscono

I CREDITI D'IMPOSTA DOVREBBERO	ESSERE ESCI	LUSI N
	IN REALTA'	

OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE I CREDITI D'IMPOSTA DEVONO ESSERE INDICATI

"EFFETTIVAMENTE EROGATE" VUOL SOLO SIGNIFICARE L'APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI CASSA

INFATTI

DOCUMENTO CNDCEC/ASSONIME – MAGGIO 2019

La nuova formulazione, utilizzando l'espressione "effettivamente erogate" indica chiaramente che la rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il criterio per cassa. Per le eventuali erogazioni non in denaro, il criterio per cassa andrà inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all'esercizio in cui lo stesso è ricevuto. Per tale motivo, il vantaggio economico di natura non monetaria, ai fini di assolvimento del disposto della norma, è di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito.

OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE

DOCUMENTO MARZO 2019 DEL CNDCEC

L'informativa dei contributi da Amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati

FORNISCE ESEMPIO DI INFORMATIVA DA RENDERE IN NOTA INTEGRATIVA

ESEMPIO NOTA INTEGRATIVA CNDCEC

Nel corso dell'esercizio, la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di cui alla I. 124/2017, art.1, comma 25, pari a €... La seguente Tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare o valore dei beni ricevuti e breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.

	Soggetto erogante	Contributo ricevuto	Causale
n.1	Amministrazione A	€	
n.2	Società B	€	

L'importo totale dei vantaggi economici ricevuti corrisponde a €...

(CON EVENTUALE RICONCILIAZIONE)

ALTRO FAC SIMILE DI NOTA INTEGRATIVA

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-quinquies, delle legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la trasparenza), si dichiara che, nel corso del, la Società ha ricevuto i sottoindicati benefici da parte della Pubblica amministrazione e che tali benefici, costituiti da aiuti di Stato e da aiuti de minimis, formano oggetto di pubblicazione nell'ambito del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, al quale si rimanda per maggiori informazioni.

In	particolare,	trattasi	di:	•••••

Inoltre, la Società ha ricevuto i seguenti altri benefici non risultanti dal Registro Nazionale degli aiuti di Stato; tali importi vengono indicati sia per l'importo maturato nell'anno (esempio: crediti d'imposta), sia secondo il criterio di cassa, ancorchè riferiti a agevolazioni concesse in periodi precedenti:

Ente erogante	Beneficio	Importo maturato nell'anno	Importo erogato / compensato nell'anno

ESEMPIO COMPILAZIONE PROSPETTO

Ipotizzando i seguenti dati:

■ anno 2022: investimenti effettuati 100.000, credito 45%, residuo 30.000 non ancora utilizzato nel 2022 ma nel 2023,

Il prospetto sarà il seguente:

Ente erogante	Beneficio	Importo maturato nell'anno	Importo erogato / compensato nell'anno
Agenzia delle entrate	Credito d'imposta per investimenti in nuovi beni strumentali nel Mezzogiorno	45.000	15.000

OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE ATTENZIONE

L'APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI CASSA IMPONE DI INDICARE ANCHE GLI INCASSI DI QUOTE DI AGEVOLAZIONI CONCESSE IN PERIODI PRECEDENTI

QUESTIONE

VALE ANCHE PER I CREDITI D'IMPOSTA

UTILIZZATI NEL 2018

MA MATURATI IN PRECEDENTI PERIODI ?

PRUDENZIALMENTE

NEL RISPETTO DEL CRITERIO DI CASSA = SI

COMPORTAMENTO NEI CASI DUBBI

IN TUTTTI I CASI DUBBI E' OPPORTUNO FORNIRE L'INFORMATIVA

AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI EVENTUALI SANZIONI

SANZIONI APPLICABILI

IN CASO DI OTTEMPERANZA ENTRO 90 GIORNI DALLA CONTESTAZIONE

IN CASO DI
NON OTTEMPERANZA
ENTRO 90 GIORNI
DALLA CONTESTAZIONE

1% DEGLI IMPORTI RICEVUTI CON MINIMO DI 2.000 € RESTITUZIONE INTEGRALE DEL BENEFICIO RICEVUTO

SOGGETTO DELEGATO AI CONTROLLI?

PARERE CONSIGLIO DI STATO 01/06/2018 N. 1449

NON ANAC

MA SINGOLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHECHE EROGANO I BENEFICI

PRESCRIZIONE 5 ANNI DALLA VIOLAZIONE

SI APPLICA LEGGE 689/1981: RIDUZIONE A 1/3 SE PAGATA ENTRO 60 GG.

PROROGA IRROGAZIONE SANZIONE PER INDICAZIONE SU SITO INTERNET


AIUTI EROGATI NEL	2018	2019	2020	2021	2022
TERMINE ADEMPIMENTO	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023
IRROGAZIONE SANZIONE A PARTIRE DA	01/01/2020		01/07/2022	01/01/2023	01/01/2024
NORMA DI PROROGA	D.L. 34/2019		D.L. 52/2021 D.L. 228/2021	D.L. 228/2021	D.L. 198/2022

ATTENZIONE

LA BOZZA DI UN FUTURO DECRETO SEMPLIFICAZIONE PREVEDE

ABROGAZIONE
IN CAPO ALLE IMPRESE
DEGLI OBBLIGHI DI INFORMATIVA E TRASPARENZA
DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE

4.2 ALBERO DELLE DECISIONI: INFORMATIVA SULLE AGEVOLAZIONI



1° GENNAIO 2024

INTRODUZIONE NUOVA DISCIPLINA ZES UNICA

PREVISIONE LEGISLATIVA

ART. 16 D.L. 19/09/2023 N. 124 (DECRETO SUD)

ESTENDE (A QUASI INTERO MEZZOGIORNO)

IL CREDITO D'IMPOSTA ZES

= ZES UNICA

INIZIALMENTE ERA STATO PREVISTO PER 2024/2026 IN REALTA', SI APPLICA SOLO PER 2024 (GOVERNO HA DICHIARATO CHE SARA' ESTESO)

OGGETTO

CREDITO DI IMPOSTA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI NUOVI FACENTI PARTE DI UN PROGETTO DI INVESTIMENTO INIZIALE

MACCHINARI/IMPIANTI/ATTREZZATURE

ACQUISTO DI TERRENI
ACQUISIZIONE/REALIZZAZIONE OVVERO AMPLIAMENTO DI IMMOBILI
STRUMENTALI AGLI INVESTIMENTI
(LA PARTE IMMOBILIARE NON PUO' SUPERARE IL 50% DEL VALORE
COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO)

ATTENZIONE
INVESTIMENTO MINIMO 200.000
LIMITE MASSIMO 100 M.EURO

NEL PERIODO DA 01/01/2024 A 15/11/2024

AMBITO TERRITORIALE

(INVESTIMENTI DESTINATI A STRUTTURE PRODUTTIVE UBICATE)

ZONE ASSISTITE DELLE REGIONI

CAMPANIA

PUGLIA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

MOLISE

ABRUZZO

MISURA

LIMITE MASSIMO PREVISTO DA CARTA AIUTI A FINALITA' REGIONALE 2022/2027

REGIONE	PICCOLE IMPRESE	MEDIE IMPRESE	GRANDI IMPRESE	
CAMPANIA				
PUGLIA				
SICILIA	60%	50%	40%	
CALABRIA				
BASILICATA				
SARDEGNA	50%	40%	30%	
MOLISE				
ABRUZZO	35%	25%	15%	

PER I SETTORI DELLA PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI

AGRICOLI/PESCA/ACQUACOLTURA

E DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI TALI PRODOTTI

SI RISPETTANO I LIMITI DEI SETTORI

AMBITO SOGGETTIVO

IMPRESE CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI (ANCHE LOGISTICA) ESCLUSI

INDUSTRIA SIDERURGICA/CARBONIFERA E LIGNITE
TRASPORTI E RELATIVE INFRASTRUTTURE
PRODUZIONE/STOCCAGGIO/DISTRIBUZIONE ENERGIA
BANDA LARGA
BANCHE/FINANZIARIE E ASSICURAZIONI

IMPRESE IN LIQUIDAZIONE/SCIOGLIMENTO

IMPRESE IN DIFFICOLTA' FINANZIARIA

MODALITA' INVESTIMENTO

ACQUISIZIONE

LOCAZIONE FINANZIARIA
(RILEVA IL COSTO DEL CONCEDENTE
E NON LE SPESE DI MANUTENZIONE)

N.B.
SARANNO CONFERMATI CHIARIMENTI PRECEDENTI

UTILIZZO

UNICAMENTE IN COMPENSAZIONE NO LIMITE 250.000

NESSUN RIFERIMENTO A TASSAZIONE = QUINDI E' TASSABILE

CONSENTE CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI NEL LIMITE DELLA % DEGLI AIUTI DI STATO

NORME ANTI ELUSIVE

RIDETERMINAZIONE DEL CREDITO SPETTANTE

IN CASO DI MANCATA ENTRATA IN FUNZIONE ENTRO 2 ANNI DALL'INVESTIMENTO

IN CASO DI DISMISSIONE /CESSIONE/ECC.

DESTINAZIONE A STRUTTURA PRODUTTIVA NON AGEVOLATA
ENTRO 5 ANNI DALL'ENTRATA IN FUNZIONE

IN CASO DI MANCATO RISCATTO DAL LEASING

OBBLIGO DI MANTENIMENTO PER ALMENO 5 ANNI DAL COMPLETAMENTO

N.B.

DOVREBBE ESSERE CONFERMATO IL RIMPIAZZO

30 GIUGNO 2024

RIVERSAMENTO CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

<u>RIFERIMENTI</u>

ART. 5 CO 7/12 D.L. 146/2021
INTRODUCE LA POSSIBILITA' DEL RIVERSAMENTO
(entro 30/09/2022 poi prorogato al 30/11/2023)

ART. 23 CO 2 D.L. 73/2022

POSSIBILITA' DI CHIEDERE PARERE (EFFETTI VINCOLANTI)

SULL'ATTIVITA' SVOLTA MA SOLO IN ASSENZA DI CONSTATAZIONE

PROVVEDIMENTO 188987/2022
REGOLAMENTAZIONE RIVERSAMENTO
MODELLO E ISTRUZIONI

RISOLUZIONE 34/E/2022
CODICI TRIBUTO PER RIVERSAMENTO

ART. 5 D.L. 18/10/2023 N. 156 (COLLEGATO)
PROROGA AL 30/06/2024 IL TERMINE PER IL RIVERSAMENTO

ASPETTI DA CONSIDERARE

QUESTIONI RELATIVE A
CREDITO NON SPETTANTE - CREDITO INESISTENTE

RIVERSAMENTO PREVEDE NON PUNIBILITA'
(SENZA RIVERSAMENTO AL MASSIMO ATTENUANTE)

PROSSIMO DPCM + PROSSIMO D.MISE
PRESUPPOSTI PER INDIVIDUAZIONE SOGGETTI
ELENCO CERTIFICATORI

RICHIESTO INTERVENTO SEZIONI UNITE CASSAZIONE PER TIPOLOGIA CREDITO (CASS. 3784/2023) TERMINI DI DECADENZA (CASS. 35536/2022)

SEGNALI DI ALLARME

GUARDIA DI FINANZA CIRCOLARE 28/07/2021 N. 10419

- lo svolgimento di un'attività di ricerca e sviluppo difficilmente compatibile con l'attività economica dichiarata o svolta;
- il ricorso in anni precedenti a compensazione mediante accollo;
- la rilevanza degli oneri per ricerca e sviluppo rispetto a parametri fiscali, quali volume d'affari, acquisti imponibili, ricavi e costo del lavoro;
- la repentina crescita dei crediti d'imposta nel corso degli anni;
- la presentazione di dichiarazioni dei redditi integrative relative a più anni, specie se trasmesse nello stesso giorno, per inserimento del quadro RU e dei crediti maturati, poi utilizzati in compensazione;
- l'assenza di riferimenti ad attività di ricerca e sviluppo nei bilanci d'esercizio e/o mancata presentazione degli stessi;
- l'incoerenza tra i dati indicati nelle dichiarazioni Iva e i dati fattura trasmessi negli anni d'imposta a cui fanno riferimento i crediti d'imposta compensati;
- l'utilizzo dei crediti d'imposta per il pagamento di ruoli, oneri fiscali e previdenziali relativi al personale, per rateizzazioni e controlli dei modelli di dichiarazione;
- l'incidenza dei crediti per ricerca e sviluppo rispetto all'ammontare complessivo delle compensazioni esposte in ciascun anno

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'.1 IL RIVERSAMENTO E' POSSIBILE PER

CREDITO D'IMPOSTA MATURATO DAL 2015 FINO AL PERIODO IN CORSO AL 31/12/2019

COMPENSATO ENTRO 22/10/2021

ASSENZA DI ATTI DI RECUPERO
O DI ALTRI ATTI IMPOSITIVI

DIVENUTI DEFINITIVI ALLA DATA DEL 22/10/2021
(CON ATTI NON DEFINITIVI = IL RIVERSAMENTO DEVE ESSERE TOTALE)

SANATORIA CREDITO D'IMPOSTA R&S

AMMISSIBILITA'					
NO	SI				
IN PRESENZA DI	IN PRESENZA DI				
ATTO DI RECUPERO CREDITI	•COMPLIANCE				
O ALTRO ATTO IMPOSITIVO					
DIVENUTO DEFINITIVO	•ATTI NON DEFINITI				
	(IN TAL CASO, IL RIVERSAMENTO				
	DEVE RIGUARDARE L'INTERO				
	CREDITO E DEVE AVVENIRE IN UNICA				
	SOLUZIONE				

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'.2 IL RIVERSAMENTO E' POSSIBILE PER COLORO CHE

- hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta;
- hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- c) hanno commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- d) hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento

TIPOLOGIA DI ERRORI SANABILI SPESE RITENUTE AMMISSIBILI MA TECNICAMENTE NON QUALIFICABILI COME RICERCA E SVILUPPO (COME PREVISTO DA MANUALE DI FRASCATI)

INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE SPESE AMMISSIBILI

ERRORI NELLA MEDIA STORICA

ESCLUSIONI IL RIVERSAMENTO NON E' POSSIBILE

nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato:

- di condotte fraudolente;
- di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
- di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
- della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

MODALITA' DEL RIVERSAMENTO APPOSITA RICHIESTA ALL'AGENZIA ENTRO 30/06/2024 SU MODELLO APPROVATO SPECIFICANDO

- il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta,
- gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo
- e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

ATTENZIONE

NON DEVONO ESSERE RIPRESENTATI I QUADRI RU MODIFICATI

PAGAMENTO

UNICA RATA = 16/12/2024

RATEAZIONE 3 RATE PARI IMPORTO

16/12/2024

16/12/2025 + INTERESSI TASSO LEGALE

16/12/2026 + INTERESSI TASSO LEGALE

NON POSSIBILE COMPENSAZIONE

RIS. 34/E/2022 = CODICI TRIBUTI

NO SANZIONI AMMINISTRATIVE
PERFEZIONAMENTO ESCLUDE PUNIBILITA' PENALE

PERFEZIONAMENTO

IL RIVERSAMENTO SI PERFEZIONA CON L'INTEGRALE VERSAMENTO DEL DOVUTO

IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO DI UNA RATA
COMPORTA ISCRIZIONE A RUOLO
+ SANZIONE 30%/INTERESSI DI MORA

DECADENZA DAL BENEFICIO
IN CASO DI CONDOTTE FRAUDOLENTE ACCERTATE
SUCCESSIVAMENTE ALLA TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA

RICHIESTA DI RIVERSAMENTO LA RICHIESTA E' DIVISA PER ANNUALITA'

PER CIASCUNA ANNUALITA'
SONO RICHIESTI
DATI RILEVANTI AI FINI DEL RIVERSAMENTO
E
MOTIVAZIONI

INFINE
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI VERSAMENTI



RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI RIVERSAMENTO DEL CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215

ISTANZA	ISTANZA SOSTITUTIVA
PERIODI DI MATURAZIONE DEL CREDITO	2015 2016 2017 2018 2019
DATI DEL CONTRIBUENTE	Codice fiscale del contribuente Parista IVA Periodo di imposta di minirio attività giano ressi arro
Persone fisiche	Cognome Nome Sesso M F Data di nascita glano resso arxo Comune (o Stato extera) di nascita Provincia (sigla)
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale Suridica
DATI DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatione, erede, ecc.)	Codice fiscale del sottoscrittore Cognome Cognome Nome Sesso M F Data di nascita glano resse area Comune (a Stato extera) di nascita Provincia (sigla)
RECAPITI	Telefono Cellulare Fax prefisso numero prefisso numero prefisso numero Indirizzo di posta elettronica
FIRMA DELL'ISTANZA Il contribuente dichiara di aver compilato le sezioni ed i moduli seguenti	Sez. I Sez. II Sez. II Sez. IV Sez. V Sez. V Con lo firmo si aprime uncha il azonazo di francazi di francazio
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice liscale dell'intermediario N. iscrizione all'albo dei CAE
Riservato all'intermediario	Data dell'impegno FRMA DELL'INTERMEDIARO

CODICE RSCALE		MODULO N
SEZIONE I Maturazione del credito di imposta per il periodo di imposta in corso al 31/12/2015	Regis retizzazione richilesta a seguito di: Sposin catenute in relazione ad attività non ammissibili al credito d'Imposta Erroneo l'applicazione del commo 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 1.65 del 2013 Sposo n'attive ad attività ammissibili determinate in violazione del principi di perfinenza e congruttà Richi minazione della media di riferimento	
Presenza	PMC consegnatio in data: 9MC consegnatio in data: 9MC consegnatio in data:	
p	PVC consegnate in date: PVC consegnate in date: glano nees areo	
Presenza di Atto di recupero crediti o altro provvedimento	Afto numero Notificado in defeci	
impositivo	Afte numero Notificato in data:	
	Afte numero Notificato in data:	
Dati rikvanti per la determinazione	Afto numero Notificado in data: Dichterazione presentato di: giorno rese orno Protocollo Islandata:	
del credito di imposta	Spass agree/abili sorten de Media storica Rosea bitro-euros Costi per il personale	
	1 2 ,00 drail 2 ,000 j	Roses contributores
	Rizarca eutro eutro eutro a coggetti euteri 5 0,00 di cel 1 0,00 3	a società del gruppo 7
	, we .	Importo
	W Gwelte dt Imposte dériterate W Gwelte dt Imposte deriterate	,00,
	Space agreedabili riduleranizate Media storica Biowas intro-muras Costi per il personale 1 2 2	
	,00 ,00 s all Contraction of a contracti	Ricerco commissionata a società del gruppo
	5 ,00 dala 0 ,00)	7 ,00
	III Crudito di Imposto riduterminoto	ofrequent (00)
Dettaglio delle date e degli indebiti utilizzi	Data madelle F24 glano mese anno	Importo
in compensazione del credito fino al 22/10/2021	glarro mass carno	,00
	girro mus arro	,00
	gione mass conce	,00
	glares rese stree	,00
	glatto mass careo	,00
	(C) Totale credits di tesposto indebitamente efficación	,00,
Calcolo dell'importo del credito	Difference calculate (A.—8	Importo
da riversare	Uthwesto osciolo IV- II	,00
	Di Gredito di tesposte giù versate	,00
		,00

CODICE RSCALE	
SEZIONE I Maturazione del credito di imposta	DICHIARAZIONE ANALITICA
per il periodo di imposta in corso al 31/12/2015	

RIEPILOGO SOMME DOVUTE

SEZIONE VI					
Riepilogo degli importi		Unica soluzione scad. 16/12/2022	I RATA scod. 16/12/2022	II RATA scad. 16/12/2023	III RATA scod. 16/12/2024
indebitamente utilizzati	Totale credito di imposta maturato nel 2015 e indebitamente utilizzato da riversare	,00,	,00,	,00,	,00,
in compensazione e da riversare spontaneamente con F24	Totale credito di imposta maturato nel 2016 e indebitamente utilizzato da riversare	,00,	,00,	,00,	,00,
	Totale credito di imposta maturato nel 2017 e indebitamente utilizzato da riversare	,00,	,00,	,00,	,00,
	Totale credito di imposta maturato nel 2018 e indebitamente utilizzato da riversare	,00,	,00,	,00,	,00,
	Totale credito di imposta maturato nel 2019 e indebitamente utilizzato da riversare	,00,	,00	,00	,00